SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

628º RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 15
2ª - Giustizia . . . . . » 22
3ª - Affari esteri . . . . . » 41
5ª - Bilancio . . . . . » 46
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 59
7ª - Istruzione . . . . . » 60
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 72
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 76
10ª - Industria . . . . . » 78
11ª - Lavoro . . . . . » 81
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 84
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 86
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 91

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . . *Pag.* 5

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 96
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana . . . . . » 97
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 99
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . » 101

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . *Pag.* 103

Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 105

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri . . . . . *Pag.* 107

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 109

Materia d'infanzia e minori - Pareri . . . . . » 117

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 118

COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia e di minori
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(3503) ***Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET***, approvato dalla Camera dei deputati

(57) ***EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia***

(234) ***GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies *del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù***

(1029) ***MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia***

(1342) ***TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia***

(2432) ***BOBBIO. – Misure contro la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia***

(2495) ***LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-*septies *del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori***

(2683) ***ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano* Internet**

(2762) ***NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori***

(3398) ***SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito*** **Internet**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 settembre 2005.

Il senatore PELLICINI *(AN)* interviene in discussione generale, dichiarando preliminarmente di condividere la disciplina contenuta nell'ambito del disegno di legge 2432, a firma del senatore Bobbio.

L'oratore si sofferma poi sulla disposizione contenuta all'articolo 20, capoverso 14-*bis*, comma 2, del disegno di legge n. 3503, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, in base alla quale il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, senza alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato. Tale disciplina risulta del tutto incongrua, in quanto lo svolgimento di un'efficace ed organica attività di contrasto dei fenomeni attinenti alla pedopornografia postula necessariamente la creazione di strutture adeguate, alle quali dovrebbero essere destinate congrue risorse finanziarie e umane. Dovrebbero far parte di tali organismi reparti della Guardia di finanza – attesi i rilevanti interessi economici sottesi al settore della pedopornografia – nonché reparti dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Il senatore FASSONE *(DS-U)*, dopo aver evidenziato come il disegno di legge n. 3503 si preoccupi per lo più di inasprire il regime sanzionatorio vigente e di colmare lacune della legge n. 269 del 1998 che, ricorda, ha introdotto alcune nuove fattispecie penali per combattere il deprecabile fenomeno dello sfruttamento sessuale minorile, non ritiene che l'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento possa essere approvato nel testo pervenuto, nonostante l'accorata perorazione del Ministro per un rapida approvazione del medesimo. Occorre prestare infatti molta attenzione – anche in considerazione del notevole inasprimento del trattamento sanzionatorio – alla configurazione data alle nuove fattispecie penali, per verificare se le stesse colpiscano con precisione il bersaglio avuto di mira dal legislatore e non altre condotte alle quali sarebbe invece opportuno non attribuire rilievo penale.

Altra verifica da effettuare concerne il carattere sistematico dell'intervento. Riferendosi ad esempio alle modificazioni operate sull'articolo 600 bis del codice penale, a suo avviso, è incongruo continuare a considerare il minore indistintamente, senza cioè diversificare il trattamento sanzionatorio di condotte riferibili a soggetti minori di diversa età, essendo evidente, ad esempio, che fatti che coinvolgono un diciassettenne non presentano il medesimo disvalore di condotte riferite ad un minore di anni otto. Più in generale l'articolato appare carente perché,ad esempio, non distingue tra prostituzione e pedofilia nè tra pornografia ed oscenità che sono

concetti indubbiamente diversi che sarebbe oltremodo utile delineare al fine di evitare incertezze applicative calibrando ponderatamente l'intervento normativo in esame.

Altra perplessità, riferendosi alle previsioni di cui all'articolo 5, è costituita dall'eccessiva anticipazione del momento dell'intervento di repressione penale in quanto lo stesso è riferito fatti che di per sé neppure costituiscano la concretizzazione del tentativo del reato di cui all'articolo 600-*bis*. È pur vero, come ricordava il relatore per la 2ª Commissione Antonino Caruso, che occorre considerare nell'azione repressiva non soltanto lo sfruttatore ma anche il cliente, in quanto soggetto che con il suo comportamento contribuisce a creare il mercato e quindi il fenomeno, ma l'anticipazione dell'intervento penale così come si propone, sanzionando il mero fatto della partecipazione a viaggi di turismo sessuale indipendentemente dall'effettivo sfruttamento dei minori potrebbe dar luogo a distorsioni applicative di difficile comprensione.

Il presidente BUCCIERO *(AN)* – relatore per la Commissione speciale infanzia sui disegni di legge in titolo – prende la parola, evidenziando che il minore non è in grado di esprimere un consenso responsabile riguardo alla produzione di materiale pornografico che lo riguardi e, conseguentemente, appare del tutto incongrua la disposizione contenuta nell'ambito dell'articolo 4, comma 1, capoverso, articolo 600-*quater*.2 del disegno di legge 3503, volta a configurare una causa di non punibilità a favore dei produttori di materiale pedopornografico, incentrato sul consenso manifestato dal minore stesso.

Va, inoltre, sottolineata la necessità di reprimere qualsivoglia condotta volta alla corruzione di un minore, anche nei casi in cui la stessa venga posta in essere da un altro soggetto minore di età, contrariamente a quanto contemplato al secondo comma del sopracitato capoverso articolo 600-*quater*.2.

Riprende quindi il senatore FASSONE *(DS-U)* per soffermarsi sull'articolo 1 del disegno di legge n. 3503 che interviene sul secondo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale, da un lato, elevando a 18 anni – in luogo dei 16 del vigente articolo 600-*bis* – l'età del destinatario delle condotte contemplate e, dall'altro, rendendo congiunta la pena oggi prevista dalla medesima disposizione in termini di pena alternativa. Al riguardo osserva che se, da un lato, la disposizione permette indubbiamente di colpire alcune situazioni meritevoli di sanzione, come quelle stigmatizzate dal relatore Antonino Caruso, di contro occorre prestare attenzione al rischio di sanzionare penalmente comportamenti sessuali tra diciassettenni che costituiscono invece espressione della libera e consapevole estrinsecazione della loro sfera sessuale. È necessario a suo avviso che lo Stato non intervenga nei casi in cui si possa parlare di consenso libero all'affettività tra minori dovendo invece centrare la sua attenzione ai casi di effettivo sfruttamento sessuale di minori.

Ha quindi brevemente la parola il senatore BOBBIO *(AN)* per evidenziare che la circostanza che la condotta di cui all'articolo 600-*bis* debba contemplare anche la dazione di denaro o di altra utilità economica finisce per escludere di per sé che si possa parlare di libero consenso del minore come invece afferma il senatore Fassone. Riguardo invece ai casi di cui all'articolo 5, osserva brevemente che in tali ipotesi si verifica comunque una lesione del bene protetto, che giustifica il regime sanzionatorio previsto.

Riprende quindi il senatore FASSONE *(DS-U)* per ribadire l'opportunità che il legislatore circoscriva l'intervento di natura penale alle sole situazioni di reale sfruttamento sessuale dei minori che al più si potrà presumere nei casi in cui l'età è molto bassa ma non certo per quei minori prossimi alla maggiore età. Occorre ricordare poi che l'articolo 600-*bis* fa parte di quel catalogo di norme per le quali il legislatore ha previsto un trattamento processuale e penitenziario di maggior rigore in considerazione del particolare disvalore delle condotte considerate, ricordando, ad esempio, come in questa materia non è ammesso il patteggiamento; un aspetto questo che deve suggerire al legislatore particolare cautela.

Riferendosi quindi all'articolo 4 del disegno di legge, il senatore Fassone esprime preoccupazione per il modo in cui si è proceduto alla definizione della nozione del reato di pornografia virtuale e specificatamente per l'espressione «immagini virtuali», che consente di sanzionare condotte alle quali non corrisponde un effettivo sfruttamento sessuale di un minore realmente esistente.

Si sofferma quindi ancora una volta sull'articolo 5 che sanziona il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale che, esaminato con l'intervento operato all'articolo 600-*bis*, – norma rispetto alla quale risulta configurabile il tentativo – realizza una anticipazione della soglia di punibilità penale di un fatto che, di per sé, non concreta gli estremi del tentativo del reato di cui all'articolo 600-*bis* e che, pur tuttavia, è punito più gravemente del tentativo stesso. Altra incongruenza riposerebbe nel fatto che, rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 5, non sarebbe consentita la desistenza in contrasto con principi di carattere generale del diritto penale.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* dichiara di condividere le considerazioni espresse dal presidente Bucciero nell'ambito della relazione introduttiva inerente ai disegni di legge in titolo.

Le disposizioni contenute nell'ambito dell'articolo 4, relativamente ai casi di non punibilità, vanno soppresse, atteso che il consenso sessuale espresso dal minore non può in alcun modo giustificare la previsione di un' esimente a favore di colui che produce materiale pornografico riguardante il minore stesso.

Va peraltro sottolineato che tale non punibilità espone il minore a condotte lesive della sua persona e della sua dignità e tale rischio risulta maggiormente accentuato per i minori ultra quattordicenni di sesso femminile.

Anche la disposizione, atta ad introdurre una causa di non punibilità a favore del minorenne che produce o detiene materiale pornografico rappresentativo di un minore che abbia compiuto i tredici anni, risulta del tutto incongrua e non condivisibile e, conseguentemente, va soppressa.

Riguardo all'articolo 20 del disegno di legge n. 3503 l'oratore, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni critiche espresse dal senatore Pellicini in ordine alla disposizione di cui al capoverso articolo 14-*bis*, comma 2 dell'articolo 20, si sofferma sulla disciplina contemplata al capoverso articolo 14-*quater* del medesimo articolo 20, prospettando l'opportunità di fissare un termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle comunicazioni, ivi previsto.

Relativamente all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito all'articolo 21 del disegno di legge n. 3503, si sottolinea la necessità che nel decreto ministeriale, ivi contemplato, vengano formulati appositi indirizzi in ordine alla composizione di tale organismo, atteso il ruolo importante e significativo espletato dallo stesso.

Interviene quindi il senatore LEGNINI *(DS-U)* il quale condivide la necessità dell'intervento normativo in esame in adesione a quanto da più parti sostenuto, ricordando tra gli altri il sostegno delle associazioni e della magistratura, favorevoli ad un intervento più incisivo su un fenomeno in rapida e preoccupante estensione. Ritiene quindi che molte delle osservazioni critiche fin qui rappresentate siano condivisibili. Ad esempio non vi è alcun dubbio che la rete *internet* abbia contribuito alla diffusione del fenomeno che ricorda essere di carattere transnazionale, trattandosi di uno strumento che più facilmente consente ai pedofili di contattare i minori. Proprio il carattere internazionale del fenomeno richiederebbe una maggiore attenzione del legislatore verso l'introduzione di forme di più stretta collaborazione fra Stati quale presupposto indispensabile per un'azione più incisiva; aspetto questo che non sembra essere stato sufficientemente considerato nella riforma.

Occorre poi non circoscrivere l'intervento all'utilizzo della rete Internet, rispetto alla quale peraltro occorre evitare che possano trovare situazioni di accesso incolpevole.

Reputa quindi necessario che il legislatore, nel delineare le nuove fattispecie, tenga conto il più possibile delle evoluzioni della tecnica attraverso definizioni flessibili, in modo da evitare continue rincorse del legislatore. Il senatore Legnini, dopo aver escluso obiezioni sull'opzione normativa costituita dall'inasprimento del regime sanzionatorio, pur non escludendo possibili miglioramenti tecnici a proposito degli strumenti di lotta e repressione, richiama l'attenzione sull'esigenza di fornire risorse finanziarie adeguate, essendo evidente che le stesse sono indispensabili per un'efficace azione di contrasto.

Sulla individuazione delle nuove fattispecie criminose che il senatore Legnini ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione. Ad esempio, riferendosi all'intervento operato sull'articolo 600-*quater*, se da un lato non sussisterebbero incertezze per quanto attiene alla compren-

sione della nozione di immagini virtuali, diversamente da quanto sostenuto, non altrettanto può dirsi a suo avviso per l'accertamento del fatto che le stesse rappresentino minori. Vi sarebbe in altri termini una indeterminatezza della fattispecie normativa che potrebbe determinare imbarazzi in sedi applicative.

Il PRESIDENTE prende la parola, precisando brevemente, riguardo alle considerazioni testè espresse dal senatore Legnini, che in taluni casi le rappresentazioni virtuali pedopornografiche contengono elementi atti a sottolineare la minore età del soggetto rappresentato. Cita in particolare l'esempio di alcuni cartoni animati di matrice pornografica prodotti in Giappone, nell'ambito dei quali si rappresenta una fanciulla con divisa da scuola elementare, in modo tale da sottolineare inequivocabilmente la minore età della stessa.

Tali produzioni pedopornografiche ingenerano il pericolo di una diffusione della tendenza alla pedofilia, che, quindi, attraverso forme pornografiche virtuali potrebbe alimentarsi per poi sfociare nelle forme reali. Occorre quindi contrastare tale turpe fenomeno alla radice.

Vanno anche acquisiti elementi informativi di tipo medico-scientifico, in ordine ad eventuali misure sanitarie volte a scongiurare la tendenza alla reiterazione delle condotte criminose da parte dei pedofili.

Riprende il senatore LEGNINI *(DS-U)*, il quale pur condividendo la finalità sottesa alla ricordata disposizione, ribadisce le sue perplessità ritenendo che la formulazione della fattispecie dovrebbe essere migliorata Analogamente si può ritenere, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 600-*quater*.2. La previsione di casi di non punibilità determina infatti il rischio di varchi che, legittimando condotte riconducibili alla lettera del testo ma in realtà offensive del bene protetto, anche solo potenzialmente, potrebbero depotenziare l'efficacia dell'intervento. Sarebbe preferibile che il legislatore si limitasse a prevedere le condotte da sanzionare lasciando all'applicazione dei principi generali la determinazione dei casi di non punibilità.

Dichiara da ultimo di condividere le perplessità evidenziate dal senatore Fassone riferite all'articolo 5, lasciando alla valutazione della Commissione l'opportunità di meglio precisare la disposizione al fine di evitare che si possa correre il rischio di sanzionare la partecipazione non consapevole a viaggi di turismo sessuale.

Il senatore ROLLANDIN *(Aut)* dichiara preliminarmente di condividere le considerazioni espresse dal presidente Bucciero nell'ambito della esposizione introduttiva svolta dallo stesso, preannunciando altresì la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 4.

Anche la disposizione contenuta nell'articolo 20, capoverso 14-*bis*, comma 2, risulta incongrua, configurandosi come un mero espediente, volto ad eludere la necessità di individuare una disposizione di copertura

finanziaria, a fronte dei costi connessi all'istituzione e all'adeguato funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia.

Riguardo all'Osservatorio, contemplato all'articolo 21, si sottolinea l'esigenza di un più stretto collegamento di tale struttura con la rete regionale, atteso che solo una forte interazione di tale organismo con le singole aree territoriali del Paese può garantire il conseguimento di congrui risultati.

L'oratore conclude il proprio intervento, prospettando la necessità di fronteggiare adeguatamente i deplorevoli fenomeni attinenti al mondo della pedopornografia, che spesso trovano diffusione anche attraverso canali televisivi satellitari, i quali a volte trasmettono immagini pornografiche senza alcun «filtro».

Il senatore CALLEGARO *(UDC)*, intervenendo in discussione generale, dichiara condivisibili in linea di massima le osservazioni svolte dai relatori, ritenendo trattarsi nel complesso di una buona riforma anche se non priva di rilievi. Se da un lato possono ritenersi superabili, anche alla luce del diritto europeo, le perplessità evidenziate sotto il profilo della non avvenuta distinzione tra minori di differente età, di contro non gli sembra ragionevole che si possa trattare diversamente minori di età analoga, distinguendo tra offeso ed offensore, trattandosi di soggetti che, in considerazione dell'età, meriterebbero di essere considerati nella stessa maniera. Occorrerebbe, in altri termini, chiarire la portata del disposto del nuovo secondo comma dell'articolo 600-*bis,* essendo necessario evitare oscillazioni giurisprudenziali occasionate dalla non univocità della disciplina.

Riferendosi quindi all'articolo 4, che interviene sulla cosiddetta pornografia virtuale, anche se l'immagine non corrisponde ad un minore reale, giudica opportuno che trovino sanzione comportamenti che comunque sono lesivi del bene protetto. Ritiene quindi inaccettabili i casi di non punibilità di cui al nuovo articolo 600-*quater*.2 in quanto in contrasto con le finalità della riforma. Ad esempio risulta impossibile a suo avviso ritenere che si possa parlare di valido consenso del minore. Giudica ancora più criticabile la previsione che esclude la punibilità per il minorenne che produce o detiene il materiale pornografico quando lo stesso rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a tre anni.

Con riferimento all'articolo 15 condivide l'introduzione di una sanzione per chi partecipa a viaggi di cosiddetto turismo sessuale in quanto si tratta di una condotta che contribuisce ad aumentare il mercato e quindi si può ritenere che, per ciò solo, determini una lesione del bene protetto.

Il senatore BOBBIO *(AN)* sottolinea con forza come le complesse problematiche riguardanti il tema della pedofilia necessitino di un approccio preventivo efficace e deciso che tenga conto della estrema gravità del fenomeno e della assoluta necessità di arginarlo, rifiutando in modo netto qualsiasi approccio anche solo velatamente giustificazionista che faccia

leva sulla dimensione compulsiva che, ad avviso di alcuni, sarebbe sottostante alle condotte criminose in esame.

Condivide pertanto l'impostazione e i rilievi contenuti nelle relazioni svolte dai presidenti Bucciero e Antonino Caruso e, pur non nascondendosi alcune innegabili sbavature di ordine tecnico presenti nell'articolato trasmesso dalla Camera dei deputati, ritiene indispensabile assicurare il varo di un nuovo intervento legislativo in materia entro la fine della legislatura in corso, tenendo comunque conto dell'esigenza di apportare alcune essenziali modifiche al testo già licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

In particolare, all'articolo 1 del disegno di legge 3503, sembrerebbe effettivamente auspicabile che venisse chiarita la portata della disposizione alla luce dei dubbi emersi nel corso del dibattito. Relativamente all'articolo 4 deve, invece, parlarsi di un'indiscutibile necessità di un intervento correttivo, in quanto la portata delle disposizioni ivi contenute gli appare addirittura devastante, al di là delle pure evidenti imperfezioni tecniche, rispetto all'obiettivo di fondo di un rafforzamento dell'azione di contrasto delle forme di criminalità in questione. Nella stessa prospettiva, in ordine all'articolo 5, ribadisce di non condividere le perplessità emerse durante la discussione, essendo invece dell'opinione che la configurazione di un reato di pericolo nell'ipotesi considerata possa opportunamente rafforzare la funzione preventiva dell'apparato sanzionatorio.

Il senatore MUGNAI *(AN)* dichiara preliminarmente di condividere le considerazioni testé espresse dal senatore Bobbio, evidenziando altresì che la formulazione dell'articolo 1 risulta incongrua e andrebbe conseguentemente migliorata.

L'articolo 4, inerente alle cause di non punibilità, andrebbe soppresso in quanto, nel caso di specie, la condotta non punita risulta deplorevole, incentrandosi in particolare sulla produzione di materiale pedopornografico. In particolare, nelle ipotesi in questione, il consenso espresso dal minore non attiene alla mera sfera privata dello stesso, estendendosi invece alla produzione di materiale pedopornografico, che costituisce una grave forma di degrado etico e morale.

Peraltro, le cause di non punibilità di cui al capoverso articolo 600-*quater*.2, comma1, dell'articolo 4, non tengono conto della circostanza che durante la produzione di materiale pedopornografico potrebbe essere presente una terza persona, nonché del fatto che, in taluni casi, il minore potrebbe essere inserito in un ambiente familiare degradato dal punto di vista etico-morale.

La disciplina di cui all'articolo 5, relativa alla fattispecie penale della partecipazione ai viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei minori, configura non tanto un reato di pericolo, quanto un reato di danno, atteso che nel caso di specie la lesione è *in re ipsa*. Va poi precisato che l'elemento soggettivo del reato viene configurato nell'ipotesi in esame come dolo specifico e, conseguentemente, non sussiste al-

cun rischio di indebita estensione della sanzione in questione a coloro i quali partecipino a tali viaggi senza conoscerne le finalità.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* rileva come i disegni di legge in titolo e, in particolare, il testo già licenziato dall'altro ramo del Parlamento perseguono una finalità certamente condivisibile, ma che ciò non fa venir meno la necessità che alcuni profili dell'intervento normativo delineato nell'articolato approvato dalla Camera dei deputati vengano definiti in modo più preciso e puntuale. In proposito, per quanto riguardo specificamente l'articolo 1, va senz'altro espunto, a suo avviso, il riferimento a qualsiasi «altra utilità economica» in quanto effettivamente lo stesso determina una potenziale estensione dell'area della punibilità suscettibile di interferire anche con forme di manifestazione delle relazioni affettive che, magari opinabili dal punto di vista etico, in nessun caso però rivestono caratteri tali da giustificare un intervento repressivo della legge penale.

Passando all'articolo 4 ritiene che le Commissioni riunite debbano approfondire le problematiche sottese a tale disposizione, valutando se la punibilità di fatti connessi alla creazione di immagini virtuali non implichi un'eccessiva estensione dell'area della punibilità che, invece, dovrebbe essere circoscritta alle sole condotte potenzialmente o attualmente lesive della personalità di un minore.

Per quanto attiene invece all'articolo 5 giudica, quantomeno allo stato, abbastanza convincente le argomentazioni con cui il senatore Bobbio ha ritenuto accettabile e opportuna la previsione ivi contenuta.

Relativamente, infine, all'articolo 20 – a suo avviso – le Commissione riunite dovranno tener conto del fatto che, se è indiscutibilmente opportuno la scelta di istituire il «Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete *internet*», altrettanto indiscutibile è che l'istituzione del predetto centro non potrà avvenire a costo zero, come tuttavia prevede il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, e sarà quindi indispensabile assicurare lo stanziamento di alcune risorse a tal fine.

Il presidente BUCCIERO *(AN)* interviene per sottoporre alla Commissione un caso giudiziario attinente alla pornografia minorile. In particolare, nella fattispecie in questione, il Tribunale per i minorenni dell'Umbria, in una sentenza del 31 dicembre 2003, ritiene non ravvisabili i delitti di pornografia minorile e di pubblicazioni o spettacoli osceni a carico di un minorenne che, con il consenso della compagna, anch'essa minorenne, aveva registrato con videocamera i loro atti sessuali allo scopo di rafforzare il reciproco legame attraverso una «prova d'amore». Il Tribunale, nel caso di specie, ha ravvisato esclusivamente i delitti di minaccia e di diffamazione, a carico del minorenne in questione, che aveva utilizzato i sopraccitati filmati quale strumento di minaccia e di ricatto nei confronti della sua compagna, allo scopo di indurre la stessa a desistere dalla sua intenzione di porre fine alla relazione amorosa. Peraltro, l'affermazione di penale responsabilità del minore per i delitti di minaccia e di diffama-

zione, nel caso di specie, è stata sostituita dall'applicazione del perdono giudiziale, quale soluzione favorevole rispetto all'istituto della messa alla prova con sospensione del processo.

Il Presidente mette quindi a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite il testo integrale di tale sentenza.

Qualora – precisa il Presidente – l'articolo 4 rimanesse nella sua attuale formulazione, le conseguenze e i pericoli per i minori potrebbero essere ancora più gravi di quelli che derivano da talune interpretazioni giurisdizionali dell'attuale normativa.

Va infatti sottolineato che nella realtà spesso si verificano episodi in cui colui che produce materiale pornografico con il consenso originariamente espresso dal minore, si avvale poi del materiale stesso per operare ricatti a scopo sessuale nei confronti del minorenne, minacciando in particolare di diffondere tale materiale al fine di ottenere favori sessuali dallo stesso.

Il senatore BOBBIO *(AN)* prospetta l'opportunità di disgiungere il disegno di legge n. 2432, a sua firma, dai restanti disegni di legge in titolo.

Il presidente BUCCIERO *(AN)* sottopone, quindi, alle Commissioni riunite la proposta di disgiunzione, testé formulata dal senatore Bobbio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

552ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Conte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3617) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria***
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER *(FI)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 203, volto ad assicurare un più incisivo contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale e recante altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti. Osserva che il provvedimento è collegato al disegno di legge finanziaria per il 2006, per cui è opportuna la sua immediata entrata in vigore.

Si sofferma, quindi, sui contenuti del decreto-legge. L'articolo 1 regolamenta la partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale, stabilendo una quota di partecipazione del 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo di tributi statali. L'articolo 2, al fine di rafforzare l'attività dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza, prevede che gli uffici competenti, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, possano controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti di imposta. Prevede, inoltre, l'assunzione di nuovo personale e appositi piani di contrasto dell'economia sommersa.

L'articolo 3 sopprime il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le funzioni relative all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la società «Riscossione

s.p.a.» da costituire insieme all'INPS entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 4 precisa che in anticipazione di quanto sarà previsto dalla legge finanziaria per il 2006 in materia di perequazione delle basi imponibili, operano le disposizioni dei successivi articoli 5, 6 e 7.

L'articolo 5 introduce modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di plusvalenze e minusvalenze finanziarie delle società, mentre l'articolo 6 interviene nel settore delle banche e delle assicurazioni. L'articolo 7 introduce alcune norme fiscali riguardanti le spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese, in modo da evitare improprie detrazioni o riduzioni di reddito.

L'articolo 8 costituisce un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito per le aziende che scelgono di conferire il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.

L'articolo 9 prevede misure di potenziamento degli strumenti di programmazione finanziaria per favorire la corretta e ordinata gestione delle risorse nel settore sanitario. Si prevede che le Regioni, per accedere a finanziamenti integrativi da parte dello Stato, devono costituire appositi accantonamenti per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente e convenzionato.

Infine, l'articolo 10 trasferisce all'INPS la competenza in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari e l'articolo 11 prevede la copertura finanziaria per l'attuazione della delega in materia di calcolo dei periodi assicurativi,

Conclude, invitando la Commissione a esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VITALI *(DS-U)* manifesta il dissenso sul parere proposto dal relatore. Osserva che il decreto-legge contiene materie rilevanti ai fini della manovra per il 2006, che dovrebbero essere inserite nel disegno di legge finanziaria. Il Governo, così facendo, ostacola il dibattito parlamentare, con la riserva di porre la questione di fiducia sia sul disegno di legge finanziaria sia sul decreto-legge in esame.

Rileva il mutamento delle linee di politica economica del Governo, che abbandona la strada della riduzione delle aliquote IRPEF con cui alleviare il peso fiscale dei redditi più alti e, sia pure tardivamente, affronta la questione della riduzione del cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro.

Ritiene, infine, che l'ipotesi di partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge, sia del tutto velleitaria, visto che i Comuni non sono dotati di un idoneo apparato tributario; la norma dovrebbe dunque essere integrata con idonee misure organizzative.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Il decreto-legge, a suo parere, è frutto di una metodologia scorretta che introduce in via d'ur-

genza norme rilevanti ai fini della manovra finanziaria e priva di significato il dibattito parlamentare, che come al solito si concluderà con la presentazione di un maxi-emendamento sul quale il Governo porrà la questione di fiducia.

Condivide, inoltre, le osservazioni critiche del senatore Vitali sull'articolo 1: si tratta di un'operazione inefficace, poiché i Comuni non dispongono delle strutture idonee a combattere l'evasione fiscale che lo stesso Governo ha incoraggiato con la politica dei condoni.

In realtà, a suo giudizio, la riduzione della spesa graverà sul sistema degli enti locali, secondo un preciso disegno politico che, consapevole dell'insufficienza degli strumenti a disposizione dei Comuni, si appresta ad attribuire loro la responsabilità dell'inevitabile insuccesso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta, avanzata dal relatore, di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(3616) ***Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria***

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore STIFFONI *(LP)* ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 202.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'assetto delle amministrazioni pubbliche in ambito provinciale, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'istituzione di nuove Province

Il presidente PASTORE illustra la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sull'assetto delle amministrazioni pubbliche in ambito provinciale, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'istituzione di nuove Province: essa potrebbe svolgersi, in particolare, nel periodo in cui i lavori legislativi della Commissione a tale proposito saranno inibiti per la contemporanea trattazione della manovra finanziaria per il 2006.

L'indagine potrà svolgersi con una serie di audizioni che coinvolgeranno i Ministri responsabili dei dicasteri i cui uffici periferici hanno sedi a livello provinciale, le associazioni degli enti locali, le Regioni e il Coordinamento nazionale delle nuove Province d'Italia.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* ricorda che all'ordine del giorno sono iscritti provvedimenti di grande rilievo la cui approvazione non comporta oneri per la finanza pubblica e che quindi potrebbero essere trattati anche durante la sessione di bilancio. Tra questi, segnala il riassetto della dirigenza pubblica, il cui esame è atteso ormai da due anni, senza che il Governo abbia ancora presentato un proprio disegno di legge, più volte annunciato. Quanto alla proposta di indagine conoscitiva, auspica che la procedura informativa non abbia effetti esclusivamente dilatori.

Il presidente PASTORE ricorda che la sessione di bilancio comporta la sospensione dell'esame di tutti i provvedimenti per i quali sia richiesto il parere della Commissione bilancio, indipendentemente dalla circostanza che essi comportino nuove spese o minori entrate, secondo una valutazione che può essere rimessa solo alla stessa Commissione bilancio.

L'indagine conoscitiva proposta sarà utile, a suo avviso, per verificare le compatibilità dell'attuale modello di ente Provincia con il principio di sussidiarietà sancito esplicitamente dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. Sotto tale profilo, è rilevante anche la questione dell'eventuale modifica del testo unico sugli enti locali, che secondo alcuni non è più idoneo ad assicurare l'efficacia applicazione del principio di sussidiarietà, riferito indistintamente a enti che hanno estensioni territoriali e popolazioni assai diverse fra loro.

Replica il senatore BASSANINI *(DS-U)*, che ritiene convincente la precisazione del Presidente. Ricorda tuttavia che anche in materia di riforma del testo unico sugli enti locali la sua parte politica ha presentato apposite proposte, per cui non può che convenire sull'opportunità di un confronto.

Il senatore FALCIER *(FI)* osserva che il titolo dell'indagine conoscitiva individua un ambito particolarmente vasto. A suo avviso è opportuno che la procedura si svolga con ritmi accelerati e comunque entro il periodo in cui il Senato sarà impegnato nella sessione di bilancio, in modo da non ostacolare l'ulteriore corso delle proposte istitutive di nuove Province.

La Commissione approva quindi la proposta di indagine conoscitiva con il titolo indicato dal Presidente, il quale si riserva di sottoporre immediatamente al Presidente del Senato la decisione della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3410) ***Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zaneltin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi

(2481) ***GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 3410, assunto a base per il seguito dell'esame congiunto, alle ore 18 di giovedì 27 ottobre.

La Commissione consente, nell'intesa che potranno svolgersi comunque, nel seguito dell'esame, interventi in discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3186-B) ***Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* ricorda che la sua parte politica, nella precedente lettura, al termine della discussione aveva espresso un voto favorevole sul disegno di legge 3186, riconoscendo i consistenti miglioramenti, in termini di snellimento delle procedure e di riduzione del carico regolatorio. Aveva inoltre auspicato che l'altro ramo del Parlamento ampliasse la delega di cui all'articolo 5, al fine di consentire una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese. Rileva che l'auspicato miglioramento del testo non si è avverato e che, anzi, la Camera dei deputati ha perfino peggiorato il testo definito dal Senato.

Per tale motivo, riconsiderando la posizione assunta nella precedente lettura, il suo Gruppo si orienta nel senso di non accogliere la modifica apportata dalla Camera dei deputati e ripropone parzialmente, con l'emendamento 13.0.1, la disposizione di cui all'articolo 14 del testo approvato dal Senato. Ritiene che in via interpretativa le attività commerciali e artigianali possano comprendersi in quelle imprenditoriali, per cui non è indispensabile introdurre una specificazione all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990; è invece necessaria la correzione dell'articolo

20, comma 4, della stessa legge, in modo da escludere l'applicazione del principio del silenzio-assenso anche alle istanze, oltre che agli atti e procedimenti, riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità.

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore, esprime un parere contrario sull'emendamento 13.0.1 (sul cui contenuto, tuttavia, esprime apprezzamento), poiché la modifica comporterebbe un ulteriore passaggio all'altro ramo del Parlamento e un conseguente ritardo nell'approvazione del disegno di legge, attesa da molte categorie di cittadini.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti identici 13.0.1 e 13.0.2.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1936) ***EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PASTORE comunica che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo e pertanto non ha ancora espresso il proprio parere.

Propone, dunque, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva ed eventualmente in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2005 (violenza negli stadi), se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186-B

Art. 13.

13.0.1
BASSANINI

13.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "alle istanze,"».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

511ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(622) ***PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici***

(1659) ***MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio***

(1708) ***BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonche'all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici***

(2587) ***TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio***

(3309) ***DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza***

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti
(Esame)

Il presidente Antonino CARUSO comunica che è pervenuta prima dell'inizio della seduta una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo, a firma dei senatori Calvi, Ayala, Brutti, Fassone, Maritati, Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli e Zancan; conseguentemente, essendo la richiesta formulata da oltre un quinto dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame dei disegni di legge avrà luogo in sede referente.

La Commissione, su proposta del PRESIDENTE, dà per acquisite tutte le fasi procedurali svolte nella sede deliberante.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si riprenderà con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 21.

Dopo che gli emendamenti 21.1 e 21.2, di identico contenuto, sono dati per illustrati, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 21.1, identico all'emendamento 21.2, risulta approvato.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha ricordato che gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 devono considerarsi preclusi in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 20.1 (testo 6), ha la parola il senatore CAVALLARO *(Mar-DL-U)* per illustrare gli emendamenti 21.0.3 e 21.0.4 di cui è primo firmatario. Al riguardo, il senatore Cavallaro evidenzia come la materia condominiale trovi una sistemazione non del tutto soddisfacente per quanto attiene l'individuazione del giudice competente a decidere delle relative controversie. Ricorda infatti che, per la vigente disciplina, si rinviene la competenza del giudice di pace, per quanto attiene alle sole controversie relative alla misura e alla modalità d'uso dei servizi di condominio di case – articolo 7, comma 3, n. 2) del codice di procedura civile – e quella del giudice ordinario per le altre vertenze in materia. Una distinzione, questa, che ha dato luogo ad incertezze applicative e ad oscillazioni degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza anche per effetto della genericità della ricordata previsione di cui all'articolo 7, del codice di procedura civile. L'obiettiva difficoltà, nella pratica, di individuare il giudice competente e la natura delle questioni condominiali, caratterizzate quasi sempre da necessarie valutazioni tecniche, come ad esempio qualora si controverta in materia di quote millesimali, suggeriscono l'individuazione di nuove norme procedurali e, al riguardo, apparirebbe oltremodo utile l'istituzione di sezioni specializzate alle quali verrebbero devolute tutte le controversie in materia. La presenza di esperti nel collegio giudicante permetterebbe di produrre decisioni di maggiore qualità e tempestività in considerazione della ricordata natura delle vertenze in esame. Sarebbe altresì opportuno che, alla istituzione di sezioni specializzate, si accompagnasse anche l'introduzione di nuove norme procedurali nel senso indicato dall'emendamento 21.0.4. A tal fine l'esperimento di un tentativo di conciliazione innanzi ad apposito collegio gli appare uno strumento utile, in quanto suscettibile di produrre effetti deflattivi, che potrebbe favorire il superamento della crisi della giustizia con specifico riferimento al settore considerato, così come è avvenuto nelle controversie in materia agraria a seguito della istituzione delle sezioni specializzate.

Conclude quindi il suo intervento dichiarando di non comprendere le ragioni delle perplessità espresse dalla Commissione bilancio relativamente ai profili di copertura delle disposizioni espresse nei citati emendamenti a sua firma.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, il quale dichiara di non comprendere anch'egli del tutto le motivazioni del parere espresso dalla 5ª

Commissione, il relatore MUGNAI *(AN)* esprime un parere contrario sugli emendamenti 21.0.3 e 21.0.4 in considerazione del parere espresso dalla 5ª Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO formula un parere conforme a quello del relatore.

Posti quindi ai voti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 21.0.3 e 21.0.4, risultano respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati.

Dopo che il PRESIDENTE ha evidenziato che gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 devono considerarsi preclusi, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 20.1 (testo 6), il senatore LEGNINI *(DS-U)* interviene per illustrare il subemendamento 16.100/1 del quale raccomanda l'approvazione in quanto diretto alla soppressione del quinto comma dell'articolo 63 nel testo proposto dall'emendamento 16.100 (testo 3) del relatore. Si tratta infatti di una previsione dalla non facile lettura che presenterà, ove approvata, numerosi problemi in sede applicativa. Non è infatti chiaro cosa debba intendersi per «essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona» mancando ulteriori indicazioni al riguardo, né cosa possa accadere una volta che siano decorsi sei mesi dalla avvenuta sospensione dalla utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Se, infatti, stante la limitazione ricordata si fosse costretti, come sembrerebbe, a ripristinare il servizio al termine del periodo di sospensione, non si comprenderebbe l'efficacia della «sanzione» in esame qualora permanga la morosità.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO il subemendamento 16.100/1 è approvato.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)*, riferendosi all'emendamento 16.100 (testo 3), pur condividendo le proposte in esso contenute, anche in conseguenza della modifica derivante dall'approvazione del subemendamento a sua firma, prospetta al relatore l'opportunità di introdurre un paio di correzioni alle relative disposizioni con l'obiettivo di un ulteriore miglioramento del testo. Non gli appaiono infatti del tutto convincenti, perché inappropriate, le espressioni: «nonostante opposizione» e «a pena del risarcimento dei danni» che si leggono rispettivamente nei commi primo e terzo del nuovo articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nel testo proposto dal relatore.

Dopo che il RELATORE ha espresso la sua preferenza per mantenere il testo contenuto nel suo emendamento, anche in considerazione di quanto già oggi previsto nel vigente articolo 63, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 16.100 (testo 3) è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti di coordinamento.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, diretti a introdurre correttivi di natura formale all'articolato, alla luce delle modificazioni che sono state via via introdotte ad esso nel corso dell'esame.

Posti ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti Coord. 2.1, Coord. 4.1, Coord. 22.1, Coord. 23.1 e Coord. 24.1.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore BUCCIERO *(AN)*, a nome del suo Gruppo, esprime soddisfazione per il testo che la Commissione si accinge a licenziare al quale, ricorda, ha offerto un contributo significativo trovando in esso accoglimento numerose proposte contenute nel disegno di legge n. 1708 di cui è primo firmatario. Esprime però il suo rammarico per non essere giunti prima a questo risultato, in considerazione dell'importanza della materia affrontata, e per l'avvenuta rimessione in sede referente voluta dall'opposizione che in tal modo non si è posta il problema di dare una risposta ai cittadini, che da molti decenni attendono la riforma della disciplina del condominio. Constata con dispiacere come siano prevalse valutazioni di ordine politico più generali sottolineando l'esigenza che i cittadini abbiano piena consapevolezza dell'atteggiamento dell'opposizione che non ha ben soppesato le conseguenze che deriveranno dal ritardo dell'approvazione della riforma in esame. Qualora l'Assemblea del Senato e, più in generale il Parlamento, non riuscisse ad approvare la riforma prima della fine della legislatura, è evidente come l'opposizione si sarà assunta in tal modo una responsabilità grave.

Il senatore MANFREDI *(FI)*, a nome del suo Gruppo, annuncia il voto favorevole rammaricandosi peraltro dell'avvenuta rimessione in sede referente, anche perché i motivi che hanno spinto l'opposizione alla richiesta non hanno nulla a che fare con il contenuto dell'articolato. Tutto questo non inficia la qualità della riforma approvata della quale auspica che, nonostante quanto avvenuto, si possa procedere rapidamente ad un'approvazione in Assemblea. Conclude il suo intervento manifestando apprezzamento per l'attento ed approfondito lavoro svolto dal relatore.

Anche il senatore CALLEGARO *(UDC)*, a nome del suo Gruppo, annuncia il voto favorevole esprimendo rammarico in considerazione del contributo offerto da tutte le forze politiche e della lunga discussione svolta, un dispiacere che è destinato ad accrescersi qualora il Parlamento non dovesse riuscire ad approvare la riforma prima della fine della legislatura.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in considerazione della lunga e proficua discussione svolta. Quella del condominio è una riforma da lungo tempo attesa che è necessaria per molte ragioni tra cui, ricorda, le modifiche intervenute nelle tipologie edilizie e nella struttura proprietaria che hanno posto l'esigenza di rafforzare le garanzie dei condomini, anche attraverso una rimodulazione dei diritti e degli obblighi degli amministratori. Molte proposte dell'opposizione sono state infatti accolte e deve essere dato atto al relatore del lavoro svolto e dell'atteggiamento costruttivo e di grande apertura. Rimangono peraltro alcune perplessità come, ad esempio, quelle relative alla istituzione dell'elenco degli amministratori che, comunque, non inficiano la valutazione, nel complesso positiva, della riforma.

Evidenzia quindi che la richiesta di passare alla sede referente è stata determinata da ben note ragioni di carattere politico che non attengono al merito della riforma, né al metodo seguito per l'esame. Auspica che l'articolato possa al più presto essere esaminato in Assemblea, considerando il passaggio in Aula utile per consentire un'ulteriore riflessione sul testo.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale evidenzia come, in realtà, non siano state formalizzate in alcun modo le ragioni alla base della richiesta di mutamento di sede anche se, al riguardo, appare evidente come siano prevalse le ragioni della «politica del palazzo» rispetto a quelle dei cittadini. Conclude il suo intervento sottolineando come le forze di opposizione hanno compiuto una scelta legittima dal punto di vista politico, ma difficilmente comprensibile dal punto di vista dell'esigenza di una migliore tutela degli interessi dei cittadini.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-Un)* annuncia il suo voto di astensione, sottolineando peraltro il grande interesse suscitato nel Paese dall'iniziativa in titolo, a differenza di altre riforme, come ad esempio quella sulla legittima *suspicione*, che hanno visto fortissime battaglie parlamentari pur interessando in misura assai minore i cittadini. Quello espresso dagli operatori e dai soggetti interessati nei confronti della riforma della disciplina del condominio è stato non sempre, va riconosciuto, un atteggiamento di convinto sostegno, essendovi state anche numerose voci contrarie di cui occorre tenere conto. È necessario peraltro dare atto al relatore della sua sensibilità e disponibilità che ha permesso anche ad alcune opzioni normative sostenute dalla parte politica cui l'oratore appartiene di trovare inserimento nella riforma.

Evidenzia infine come, alla base della richiesta di rimessione alla sede referente, per quanto riguarda il suo Gruppo, non vi sono state soltanto considerazioni di politica generale, ma anche il fatto che è opportuno che sulla riforma del condominio sia chiamata ad esprimersi l'Assemblea, non potendo l'esame in Commissione essere assistito da quel carattere di pubblicità che invece è connaturato all'esame in Aula.

Il presidente Antonino CARUSO evidenzia come l'atteggiamento della maggioranza non sarebbe stato certamente contrario qualora fosse pervenuta una proposta di continuare i lavori nella sede redigente. Una sede, questa, che ben avrebbe potuto offrire una risposta all'esigenza di pubblicità espressa dal senatore Zancan.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando come la riforma esprima innovazioni sorrette da buon senso. Dà quindi atto al relatore di aver saputo interpretare il suo ruolo con giusta disponibilità nei confronti delle proposte di tutti. È pur vero che l'opposizione si era impegnata ad avere un atteggiamento costruttivo nei confronti della riforma in esame, così come è da ritenersi doveroso in una democrazia parlamentare, quando all'esame del Parlamento vi sono buoni provvedimenti. La scelta di ritirare il sostegno alla deliberante è tuttavia la conseguenza di una situazione politica di carattere generale a tutti ben nota, nonché forse il frutto di talune incomprensioni, anche all'interno della opposizione, che non hanno permesso di approfondire talune possibili soluzioni alternative come, ad esempio, quella da ultimo prospettata di procedere ad un passaggio alla sede redigente. Sottolinea quindi che quanto accaduto nella seduta odierna non concretizza – come è evidente – un atteggiamento specificamente ostile da parte dell'opposizione nei confronti della riforma.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea come l'articolato che la Commissione si accinge a votare riguardi la grande maggioranza degli italiani, visto che la maggior parte di questi è proprietaria di abitazione in condominio. Esprime quindi disappunto per il ritiro della disponibilità dell'opposizione ad una rapida approvazione della riforma e manifesta il suo apprezzamento per l'opera svolta dal relatore che ha mostrato grande apertura e disponibilità consentendo di giungere ad un testo condiviso che costituisce la risultante di contributi provenienti da più parti. Nel prendere atto del mutamento di sede, conclude il suo intervento stigmatizzando la contraddittorietà dell'atteggiamento dell'opposizione che, alla richiesta di rimessione all'Assemblea, ha fatto seguire, con l'eccezione del senatore Zancan, apprezzabili dichiarazioni di consenso per la riforma.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)*, prende nuovamente la parola ed evidenzia come la richiesta di rimessione all'Assemblea non sia espressione delle esigenze della «politica di palazzo», ma costituisca invece una scelta legittima in risposta alla inaccettabile iniziativa della maggioranza di modifica della legge elettorale. Ribadisce comunque la disponibilità della sua parte politica ad affrontare costruttivamente in Assemblea l'esame della riforma in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO manifesta apprezzamento per l'opera svolta con puntualità dal relatore e per il contributo del Governo che hanno permesso di giungere ad un testo ampiamente condiviso.

Esprime quindi il suo ringraziamento per l'opera svolta dal professore Michele Costantino e per il contributo offerto, in via informale, da alcuni magistrati della Corte di cassazione.

La Commissione, con il voto di astensione del senatore Zancan, conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sui disegni di legge in titolo nel testo unificato già accolto per gli stessi e con le ulteriori modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, a introdurre le eventuali modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, e a proporre in esso l'assorbimento delle petizioni attinenti ai predetti disegni di legge.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore SEMERARO *(AN)* il quale richiama, in via generale, l'attenzione su alcune innovazioni di particolare rilievo recate dallo schema in esame, soffermandosi innanzitutto sulla nuova formulazione dell'articolo 374 del codice di procedura civile che introduce il principio del vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, nonché sulle modifiche apportate all'articolo 360 dello stesso codice che introducono fra i motivi di ricorso la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Al riguardo, il relatore sottolinea il rilievo delle innovazioni richiamate e l'opportunità che su di esse vi sia un'attenta riflessione da parte della Commissione, manifestando peraltro fin da ora alcune perplessità con riferimento alle previsioni relative alle norme dei contratti e accordi collettivi.

Passando ad esaminare più specificamente l'articolato, il relatore si sofferma sull'articolo 1 che interviene sull'articolo 339 del codice di procedura civile limitando l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma del medesimo codice e cioè, più in particolare, ammettendo l'appello nelle ipotesi di violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. In proposito, il relatore riterrebbe opportuna una riflessione circa la proprietà della formulazione normativa laddove la stessa fa rinvio alle norme comunitarie, esprimendo inoltre alcune perplessità circa l'equiparazione fra norme costituzionali e norme comunitarie che emergerebbe dalla disposizione considerata.

Relativamente all'articolo 2, il relatore ritiene che la disposizione concernente le norme contenute nei contratti e negli accordi collettivi sia formulata in maniera troppo generica e, per tale motivo, possa determinare incertezze e difficoltà sul piano applicativo. Il relatore manifesta

dubbi anche con riferimento alla previsione di cui al n. 5 del nuovo articolo 360 ritenendo che la sostituzione del riferimento al «punto decisivo della controversia» –contenuto nel vigente articolo 360 – con quello al «fatto controverso e decisivo per il giudizio» possa comportare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione dell'ammissibilità dello stesso.

In merito al successivo articolo 5, non gli appare condivisibile l'inserimento nel n. 6 della previsione concernente l'indicazione della specifica collocazione degli atti processuali e dei documenti nei fascicoli dei precedenti gradi. Ritiene infatti inaccettabile che un'eventuale omissione o inesattezza al riguardo possa comportare la conseguenza, del tutto sproporzionata ed eccessiva, della inammissibilità del ricorso.

Per quel che attiene all'articolo 6, la previsione per cui nei casi previsti nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 360, l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto che consenta di enunciare un corrispondente principio, pur accettabile in linea generale, sembra però suscettibile di determinare problemi applicativi con riferimento alle ipotesi in cui il ricorso sia presentato per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza.

L'articolo 8, come già accennato, riformula l'articolo 374 del codice di procedura civile, introducendo il principio del vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite. Al riguardo ritiene di potersi esprimere criticamente fin da ora su un profilo specifico di tale disposizione, e cioè sul fatto che la stessa sembra lasciare un eccessivo margine di discrezionalità al primo presidente della Corte di cassazione in ordine alla decisione relativa all'assegnazione di un determinato ricorso alle sezioni semplici ovvero alle sezioni unite. Non vi è, infatti, chi non veda che il riferimento a «una questione di massima di particolare importanza» lascia un ampio e incontrollabile spazio decisionale alla esclusiva valutazione del medesimo primo presidente.

In relazione agli articoli 10 e 11 il relatore riterrebbe opportuno la modifica di tali disposizioni in modo da rendere chiaro che, in ogni caso in cui compaiono i difensori, questi avranno senz'altro diritto di essere sentiti, mentre per ciò che concerne l'articolo 12 il relatore manifesta perplessità in ordine al vincolo per il giudice del rinvio di uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche a quanto comunque statuito dalla Corte di cassazione.

Passando all'articolo 13 il relatore sottolinea, da un lato, l'evidente finalità deflattiva del nuovo comma aggiunto all'articolo 385 del codice di procedura civile e, dall'altro, manifesta però forti perplessità sulla struttura e sulla portata della disposizione chiedendosi, in particolare, come sia possibile accertare che la parte abbia proposto il ricorso o abbia resistito al ricorso con colpa grave e, se su tale profilo sia possibile instaurare un contraddittorio e assicurare il diritto di difesa della parte con specifico riferimento allo stesso.

Sul punto da ultimo sollevato dal relatore Semeraro seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO e del senatore ZANCAN *(Verdi-Un)* volti anch'essi ad evidenziare la problematicità della nuova disposizione introdotta nel citato articolo 385 del codice di procedura civile.

Il relatore SEMERARO *(AN)* riprende il suo intervento soffermandosi quindi sull'articolo 14 e poi sull'articolo 18. Relativamente a quest'ultimo il relatore sottolinea l'esigenza di un approfondimento del nuovo articolo 420-*bis* del codice di procedura civile ivi introdotto, con specifico riferimento al rischio di un uso strumentale di tale disposizione per ottenere un allungamento dei tempi processuali.

Passando poi alle disposizioni in materia di arbitrato introdotte dall'articolo 20 dello schema, il relatore esamina innanzitutto quella di cui al nuovo articolo 807 del codice di procedura civile, ritenendo al riguardo opportuna una riflessione approfondita sulle problematiche alla stessa sottese e concretizzantisi, in buona sostanza, nell'esigenza di valutare quanto le forme scritte ivi considerate assicurino una corretta e funzionale materializzazione della volontà della parte.

In ordine al nuovo articolo 808 del codice di procedura civile il relatore ritiene invece senz'altro non condivisibile la previsione per cui la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Sul punto segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO che sottolinea comunque l'esigenza di un intervento chiarificatore da parte del legislatore sul profilo cui da ultimo ha fatto riferimento il relatore.

Il RELATORE riprendendo il suo intervento ed avviandosi alla conclusione si sofferma poi sul nuovo articolo 808-*bis* del codice di procedura civile – richiamando al riguardo l'attenzione sull'opportunità di chiarire il riferimento ai rapporti non contrattuali ivi contenuto – e sul successivo articolo 808-*quater* – in merito al quale formula perplessità circa il carattere eccessivamente estensivo della soluzione normativa ivi prospettata.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver invitato i componenti della Commissione a far per venire quanto prima al relatore – anche in via informale – eventuali osservazioni attinenti allo schema di decreto in titolo, rinvia, infine, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1708

9.0.1

BUCCIERO

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori dei condominii.

2. L'iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi sia stao nominato amministratore, ancorchè si tratti di un condomino, deve precedere l'accettazione e deve essere comunicata al condominio.

3. Per ottenere l'iscrizione nell' Elenco, gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici ovvero la sede legale, la denominazione, il codice fiscale e il rappresentante legale, se si tratta di società di capitali o di persone, e i dati identificativi e la denominazione, ubicazione e codice fiscale dei condominii amministrati.

4. Nell'Elenco debbono essere indicati: i dati identificativi dell'amministratore, sia esso persona fisica o giuridica; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, ubicazione e codice fiscale dei condominii amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

5. L'esercizio dell'attività di amministrazione in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro fino ad un massimo di 1.000,00 euro, ovvero da un minimo di 2.000,00 euro fino ad un massimo di 10.000,00 euro in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della facoltà di iscriversi nell'Elenco.

6. Chiunque può prendere visione dei dati indicati nell'Elenco e ottenerne copia conforme, previo rimborso della spesa.

7. L'istituzione dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato.».

9.0.2
CENTARO

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Presso ogni Ufficio provinciale del territorio è istituito un Registro degli edifici in condominio, dal quale risultino le generalità, il recapito ed ogni altro elemento utile di identificazione dell'amministratore condominiale.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del territorio determina con proprio provvedimento le modalità di istituzione, tenuta, aggiornamento e consultazione del Registro nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Art. 16.

16/100 (testo 3)/1
LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 16.100 (testo 3), all'articolo 63 ivi richiamato sopprimere il quinto capoverso.

16.100 (testo 3)
MUGNAI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – *1.* L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall'art. 1129, comma 8, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l'escus-

sione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell'amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa.

L'amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonché l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell'articolo 1129, ottavo comma, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.

Il condomino che ha alienato l'unità immobiliare risponde in solido con l'avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un quadrimestre, l'amministratore può sospendere l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l'autorità giudiziaria, adita anche in via d'urgenza, riconosca l'essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l'impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi. La sospensione non può avere durata superiore a sei mesi"».

Art. 20.

20.1 (testo 6)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – *1.* L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – *1.* I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo precedente, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea del condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbliggo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

2. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio.

L'iscrizione nell'Elenco di cui al primo comma da effettuarsi presso la CCIAA della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrativo.

Per essere iscritti nell'Elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale o se si tratti di società la sede legale, la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale dei condomini amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'Elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nell'Elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'Elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo o quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'Elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nell'Elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenere copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, n. 6), del codice che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio. In tal caso tuttavia l'amministratore comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, l'insufficienza delle condizioni ostative di cui al comma ottavo, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano

separatamente riportati nell'Elenco. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alle pena della reclusione per un colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

La tenuta dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato".

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell'Elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'Elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'Elenco, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'Elenco. L'importo dei diritti di segreteria di cui ai periodi primo e secondo è aggiornato, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile come introdotto dal comma 2 entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitano l'attività di amministratore di condominio provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti dalle medesime disposizioni previste».

Art. 21.

2.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

21.2

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

21.0.1

BUCCIERO

*Dopo l'***articolo 21,** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

L'art. 71 delle disposizioni di attuazinoe del codice civile è sostituito da guente:

"È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominii.

L'iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi sia stato nominato amministratore, ancorché si tratti di un condomino, deve precedere l'accettazione e deve essere comunicata al condominio.

Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici owero la sede legale, la denominazione, il codice fiscale e il rappresentante legale, se si tratta di società di capitali o di persone, e i dati identificativi e la denominazione, ubicazione e codice fiscale dei condominii amministrati.

Nell'Elenco debbono essere indicati: i dati identificativi dell'amministratore, sia esso perso fisica o giuridica; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, ubicazione e codice fiscale de condominii amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro fino a un massimo di 1.000,00 euro, ovvero da un minimo di 2.000,00 euro fino ad un massimo di 10.000,00 euro in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della facoltà di iscriversi nell'Elenco.

Chiunque può prendere visione dei dati indicati nell'Elenco e ottenerne copia conforme, previo rimborso della spesa.

L'istituzione dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato"».

21.0.2

BUCCIERO

*Dopo l'***articolo 21** *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

L'articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente

"Art. 71. - *(Registro degli amministratori condominiali). – 1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro pubblico degli amministratori condominiali.*

2. L'iscrizione è obbligatoria per coloro che siano terzi rispetto ai condominii.

3. Per ottenere l'iscrizione nel registro, gli interessati devono presentare domanda a la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno residenza o sede legale, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al successivo comma

sesto.

4. Nel registro debbono essere indicati: i dati anagrafici dell'amministratore; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, ubicazione e codice fiscale dei condominii amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

5. L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 1.000 euro, owero da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 10.000 euro in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della facoltà di iscriversi al registro.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate le disposizioni per l'esecuzione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2 del presente articolo"».

21.0.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Istituzione delle sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia condominiale)

1. Sono istituite le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie I n materia condominiale. Alle predette sezioni è assegnata la cognizione di tutte le cause nella materia regolata dal capo II del titolo VII del libro terzo del codice civile.

2. Il Collegio giudicante è composto dal numero di magistrati ordinari o giudici di pace fissato dalle norme in vigore sulla determinazione della competenza per valore, nonché da due esperti. Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, piu sezioni specializzate.

3. Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello. Presso ogni Corte d'appello è istituito un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, nel quale possono chiedere di essere iscritti coloro che, in possesso di un titolo di scuola media superiore, dimostrino di avere svolto le funzioni di amministratore di condominio in via continuativa per almeno cinque arLrli ovvero per un tempo non inferiore a due anni purché l'attività sia stata svolta a favore di uno o più condomini di consistenza complessiva pari ad almeno trenta unità immobiliari.

4. Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello è istituito un distinto elenco, al quale possono chiedere di essere iscritti coloro che, in possesso di un titolo di scuola media superiore, dimostrino di avere svolto le funzioni di amministratore di condominio in via continuativa per almeno dieci armi owero per un tempo non inferiore a quattro anni purché l'attività sia stata svolta a favore di uno o più condomini di consisterlza complessiva pari ad almeno trenta unità immobiliari

5. Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.

6. Gli esperti durano in carica tre anni. Essi possono esser riconfermati per non più di una volta. Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

21.0.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Norme di procedura)

1. Prima di agire in giudizio l'attore deve esperire un tentativo di conciliazione, da decidersi secondo equità, innanzi ad un collegio costituito presso la Camera di commercio competente per territorio. Il Collegio è composto da tre membri, scelti da un apposito Albo tenuto presso ogni Camera di commercio. Possono essere iscritti allralbo gli avvocati, gli ingegneri e gli architetti iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 5 anni e coloro che, in possesso di un titolo di scuola media superiore, dimostrino di avere svolto le fimzioni di amministratore di condominio In via continuativa per almeno cinque anni ovvero per un tempo non inferiore a due anni purché l'attività sia stata svolta a favore di uno o più condomini di consistenza complessiva pari ad almeno trenta unità immobiliari.

2. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

3. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo. Delle risultanze del verbale di cui al presente comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.

4. L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

5. La domanda per la decisione delle controversie richiamate all'articolo 1 si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile. La trattazione della causa, innanzi le Sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli artt. 409 e seguenti del Codice stesso, in quanto applicabili».

Coord. 2.1

IL RELATORE

Al comma 1, al capoverso 1117-ter, *sostituire le parole:* «dal secondo comma» *con le seguenti:* «dall'ultimo comma».

Coord. 4.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «il primo comma è sostituito dal seguente» *con le seguenti:* «il primo comma è sostituito dai seguenti:».

Coord. 22.1
IL RELATORE

1. Alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, all'articolo 2, al comma 1 le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.» *sono sostituite dalle seguenti:* «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile:».

Coord. 23.1
IL RELATORE

1. All'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condomino delibera a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Coord. 24.1
IL RELATORE

*1. All'articolo 2-*bis *del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, al comma 13, le parole:* «l'articolo 1136, secondo comma, dello stesso codice» *con le seguenti:* «l'articolo 1120, secondo comma dello stesso codice».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

251ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SALUTO AL SENATORE A VITA GIORGIO NAPOLITANO

Il presidente CASTAGNETTI, nell'esprimere calorosamente il formale benvenuto della Commissione al senatore a vita Giorgio Napolitano, recentemente nominato e oggi intervenuto per la prima volta ai lavori della Commissione, ricorda la sua lunga, cristallina e fattiva militanza nelle istituzioni parlamentari. Sottolinea quindi il modo nobile e intelligente con cui il senatore Napolitano ha interpretato il ruolo di rappresentante del popolo e considera con favore il contributo di serietà e di prestigio che «grazie alla sua vasta esperienza internazionale» egli sarà in grado di apportare ai lavori della Commissione sia da un punto di vista generale che sui diversi temi specifici della politica estera.

Prende quindi la parola il senatore NAPOLITANO *(DS-U)*, il quale, dopo aver ringraziato per le generose espressioni di riconoscimento formulate dal presidente Castagnetti e dopo aver brevemente ripercorso la propria esperienza politica nelle istituzioni parlamentari italiana ed europea, dichiara di credere convintamente nella rilevanza del lavoro legislativo svolto in sede di Commissione a cui intende pertanto partecipare con impegno.

Il senatore PELLICINI *(AN)*, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, si compiace per la nomina a senatore a vita di Giorgio Napolitano e per la sua designazione nella Commissione Affari Esteri, alla quale già appartengono altri esponenti politici che sono stati protagonisti dei primi de-

cenni della storia repubblicana del Paese. In proposito, egli riconosce che, nonostante la propria appartenenza a una parte politica avversa a quella del senatore Napolitano, la conoscenza diretta di tanti personaggi rappresentativi della recente storia italiana ha costituito per lui un passaggio significativo della propria formazione politica. Ritiene pertanto che questa nomina a senatore a vita abbia un particolare valore simbolico, in quanto sembra concludere un ciclo storico e al tempo stesso appare come un elemento di continuità con l'esperienza dei grandi partiti democratici che hanno guidato l'Italia nei decenni passati. L'aspetto simbolico di questa nomina è vieppiù rafforzato dal momento che il senatore Napolitano è stato testimone e protagonista della storia repubblicana, nonché esponente di spicco di quella sinistra italiana che si è sforzata di affermare la propria autonomia rispetto ad omologhi partiti di altri Paesi.

Anche il senatore COLOMBO *(Misto)* esprime il personale compiacimento per la nomina del senatore Napolitano e apprezza inoltre le parole pronunciate dal senatore Pellicini in merito alla prima fase della storia repubblicana, nel corso della quale ha avuto luogo il radicamento della democrazia in Italia.

Il sottosegretario VENTUCCI rende noto che il Governo ha pienamente condiviso la scelta del Presidente della Repubblica di nominare senatore a vita Giorgio Napolitano, esponente di spicco della storia repubblicana, che lo ha visto protagonista di numerose battaglie condotte nell'interesse comune del Paese. Formula pertanto al senatore Napolitano gli auguri di buon lavoro in questa sua nuova esperienza.

IN SEDE REFERENTE

(3177) ***Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI *(AN)*, il quale avverte che con il presente disegno di legge si intende autorizzare la ratifica e l'esecuzione di un Accordo considerato tra i più rilevanti e di vasta portata finora sottoscritti nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (CMS).

Il testo in oggetto, prosegue il relatore, riguarda un gran numero di specie di uccelli acquatici migratori per la cui conservazione è necessaria l'attivazione di azioni concertate fra gli Stati che ospitano popolazioni nidificanti, quelli che ospitano le specie durante le migrazioni e quelli che ospitano le popolazioni svernanti in Africa.

Il relatore osserva quindi che l'Italia è un Paese in posizione centrale tra le principali vie di migrazione tra Europa e Africa, nonché un Paese importante per lo svernamento di numerose specie che nidificano nel

Nord Europa. L'assenza dell'Italia tra i Paesi aderenti all'Accordo appare evidentemente alla comunità internazionale come una grave carenza ed un ostacolo alla migliore applicazione possibile dell'Accordo stesso, anche in considerazione della posizione geografica del nostro Paese, critica rispetto alle principali rotte di migrazione dell'avifauna acquatica.

L'Accordo discende dall'applicazione dell'articolo IV della citata Convenzione (CMS), cui l'Italia ha aderito con la legge 25 gennaio 1983, n. 42. Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell'area di distribuzione delle specie migratrici si impegnino a concludere appunto degli accordi ogni volta che questi risultino utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli.

L'Accordo in esame è entrato in vigore il 1º novembre 1999, dopo l'avvenuta ratifica dello stesso da parte di sette Paesi europei e sette Paesi africani. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è l'Autorità italiana incaricata della sua attuazione, ai sensi dell'articolo V, paragrafo 1, lettera a), dello stesso Accordo. Quest'ultimo si compone di 17 articoli, di 3 allegati e una tabella.

L'articolo I definisce la terminologia utilizzata e l'area geografica interessata dall'Accordo, mentre l'articolo II stabilisce che le Parti devono prendere misure coordinate atte a mantenere le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato favorevole di conservazione o di riportare queste in detto stato. Per implementare tali misure di conservazione, le Parti devono tenere in considerazione il principio di precauzione. L'articolo III contempla quindi le misure generali di conservazione, elencando quelle principali che le Parti debbono prendere per la conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, prestando particolare attenzione tanto alle specie minacciate, quanto a quelle in uno stato di conservazione sfavorevole. Obblighi che, in parte, sono già previsti in alcuni testi di legge e nelle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.

L'articolo IV richiama poi il piano d'azione e le linee guida per la conservazione riportato nell'Allegato 3 dell'Accordo. Le sue azioni specifiche consistono in misure generali di conservazione quali: conservazione delle specie, conservazione degli habitat, gestione delle attività umane, ricerca e monitoraggio, educazione ed informazione, implementazione. Tali linee guida per la conservazione dovrebbero essere sottoposte alla Riunione delle Parti, nel corso della sua prima sessione, per la relativa adozione e dovrebbero essere in seguito regolarmente riviste. Con l'articolo V si fissano invece gli adempimenti delle singole Parti al fine dell'applicazione dell'Accordo nonché le regole di partecipazione finanziaria al bilancio preventivo dello stesso. Quanto all'articolo VI, esso indica nella Riunione delle Parti l'organismo che prende le decisioni relative al presente Accordo, stabilendone sia le modalità di convocazione che i poteri. Tra questi ultimi vi sono, in particolare, quello di stabilire le raccomandazioni per le Parti, adottare specifiche azioni per migliorare l'efficacia dell'Accordo, definire dei piani d'azione.

Passando all'articolo VII, il relatore ricorda che esso disciplina le modalità di composizione ed i compiti del comitato tecnico, che, in particolare, deve fornire indicazioni ed informazioni tecnico-scientifiche alla Riunione delle Parti, nonché formulare raccomandazioni riguardanti il Piano d'Azione, l'attuazione dell'Accordo e individuare ulteriori ricerche che potrebbero essere intraprese. Gli articoli VIII e IX elencano quindi le funzioni del Segretariato dell'Accordo con particolare riferimento alle relazioni con gli organismi internazionali che si interessano di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat. L'articolo X stabilisce poi che l'Accordo può essere migliorato ad ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti. Le proposte di emendamento possono essere avanzate da ciascuna Parte.

Gli articoli XI e XII disciplinano gli effetti dell'Accordo sulle Convenzioni e la legislazione internazionale nonché le regole per la risoluzione delle dispute, mentre con gli articoli XIII e XIV vengono stabilite le modalità di sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione dell'Accordo, oltre che le modalità della sua entrata in vigore. Con l'articolo XV si conviene inoltre che le condizioni dell'Accordo non devono essere soggette a riserve generali e con l'articolo XVI si prevede la possibilità di denuncia dell'Accordo scrivendo una notifica al depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto la notifica.

Infine, l'articolo XVII dispone che l'originale dell'Accordo, tradotto in arabo, inglese, francese e russo, venga depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, che sarà il depositario. Viene altresì disciplinato il ruolo del depositario in caso di nuova sottoscrizione, modifica e denuncia dell'Accordo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, prende quindi la parola per una breve replica il sottosegretario VENTUCCI, il quale si associa alle valutazioni formulate dal relatore, ribadendo che il provvedimento in oggetto attiene a una tematica di grande interesse, che coinvolge peraltro un'area geografica corrispondente a ben 117 Paesi. Con l'Accordo di cui si chiede la ratifica, infatti, si dà seguito a una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano risalente al 1972. In quella occasione venne affermata l'opportunità di un quadro di riferimento internazionale in materia di tutela delle specie degli uccelli acquatici migratori. L'Italia, del resto, con la sua posizione centrale tra le principali vie migratorie dell'avifauna acquatica, rappresenta un'importante tappa sulle principali rotte delle specie migratorie. È quindi importante procedere alla ratifica dell'Accordo «precisa il rappresentante del Governo» anche perché gli uccelli acquatici migratori rappresentano una componente importante della biodiversità a livello mondiale, per la cui salvaguardia l'Italia si è già impegnata sottoscrivendo la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 1992.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3472) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre 2005.

Non essendoci ulteriori interventi in discussione generale e rinunciando il rappresentante del Governo alla propria replica, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore NAPOLITANO *(DS-U)* richiama l'importanza del prossimo Consiglio Europeo straordinario del 27 ottobre, in vista del quale la presidenza di turno europea ha fatto intendere che il principale tema di discussione sarà incentrato sul modello sociale europeo e non sul processo di ratifica di una Costituzione per l'Europa. Pertanto, sulla base dell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005, che prevede che il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio Europeo, riferisca alle Camere illustrando la posizione che intende assumere, egli prega il Presidente di sollecitare il Governo stesso ad applicare la richiamata disposizione informando la Commissione Affari Esteri, nel corso di una delle prossime sedute, circa l'orientamento dell'Esecutivo riguardo al prossimo Consiglio Europeo.

Il senatore COLOMBO *(Misto)* si associa alla richiesta testè avanzata.

Il sottosegretario VENTUCCI prende atto dell'istanza formulata dai senatori intervenuti e assicura che ne informerà tempestivamente gli organi competenti dell'Esecutivo.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

748ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere *e)*, *h)*, *i)*, *l)*, *v)* e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con rilievi e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI *(FI)*, in qualità di relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dai rappresentanti del Governo, illustra una proposta di parere sul provvedimento in titolo (pubblicata in allegato al resoconto).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, preannunciando l'astensione al voto, fa presente che non rintraccia nel provvedimento in esame quei fattori determinanti per consentire il decollo della previdenza complementare in Italia, obiettivo quest'ultimo che dovrebbe trovare rapida attuazione nell'interesse del Paese prima che vada a regime la riforma previdenziale del 1995.

Infatti, nonostante il tentativo esperito dai Governi alternatisi nell'ultimo decennio, lo scarso tasso di risparmio investito nella previdenza complementare è stato finora dovuto all'elevato livello delle aliquote contribu-

tive vigenti in Italia ed alla remunerazione molto elevata del TFR lasciato nell'impresa, tenuto conto che si tratta di un'attività con un bassissimo livello di rischio. La presenza rilevante di investitori istituzionali (fondi pensionistici complementari e integrativi) e la sostituzione della graduale riduzione delle prestazioni previdenziali mediante un ricorso sempre più diffuso alle prestazioni complementari offerte dai fondi pensione rappresentano elementi di forte impatto positivo sullo sviluppo. Affinché ciò avvenga occorre tuttavia porre in essere le condizioni in grado di mutare le attuali scelte delle imprese e dei lavoratori, che non possono prescindere dalla costruzione in Italia di un sistema universale di ammortizzatori sociali. Infatti, il trattamento di fine rapporto, soprattutto per le piccole e medie imprese e per i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, rappresenta l'unica forma di ammortizzatore sociale attualmente vigente. Dal lato delle imprese, occorre costituire un sistema di incentivi che compensi la rinuncia alla liquidità dell'impresa stessa, che altrimenti, soprattutto nelle piccole e piccolissime realtà, riuscirebbe a dissuadere il lavoratore dal versare il TFR nei fondi complementari.

Alla luce dei numerosi e approfonditi studi sull'argomento, gli elementi decisivi in grado di consentire un mutamento nei comportamenti dei lavoratori e degli imprenditori sono rappresentati da un incremento delle agevolazioni fiscali riconosciute sui contributi versati al fondo, dalla riduzione del prelievo sulle prestazioni previdenziali e dalle agevolazioni offerte alle imprese a compensazione della mancata liquidità che si verrebbe a determinare. Si tratta quindi di valutazioni complesse, che hanno anche impatti rilevanti in termini quantitativi sulla finanza pubblica.

Confida che tali elementi siano considerati nel provvedimento in questione sebbene lamenti che, nonostante gli Uffici del Senato abbiano messo a disposizione con tempestività i documenti trasmessi dal Governo solamente ieri, vi sia stato un tempo ristrettissimo per svolgere i necessari approfondimenti e ciò determina pertanto che l'espressione di un voto sul provvedimento in titolo rappresenti soltanto un atto di fede. Questa è la ragione che motiva la sua astensione.

Svolge infine alcune considerazioni sull'aderenza della procedura adottata in questo caso al dettato costituzionale relativo sia al rapporto tra legge delega e provvedimento delegato, sia al disposto costituzionale di copertura delle leggi di spesa. Infatti, se la novità intervenuta nell'attuale legislatura è stata quella di addivenire ad una copertura finanziaria dei decreti legislativi, nei casi in cui fosse particolarmente complessa una quantificazione preventiva, non più in sede di legge delega, bensì in sede di legge finanziaria precedente all'emanazione del decreto delegato – che, sebbene presenti alcune criticità, tuttavia mantiene una propria coerenza – nel caso in questione, rileva che vi sia una dispersione di coerenza del sistema di regole preposte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Non solo il decreto delegato in esame appare patentemente eccedente i limiti della delega inizialmente concessa dal Parlamento, ma addirittura il Parlamento non ha potuto esaminare un testo del decreto delegato che il Consiglio dei ministri approverà nel corso dell'odierna giornata

e che trova copertura in un decreto-legge che, pur ipoteticamente, potrebbe non essere convertito definitivamente in legge. In tale ultimo caso, si determinerebbe la situazione di un decreto legislativo in vigore che produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, perfettamente scoperto dal punto di vista finanziario.

Pur riconoscendo che parte del ritardo nell'adozione di una riforma degli ammortizzatori sociali e della previdenza complementare è ascrivibile anche alla responsabilità del centro-sinistra nella precedente legislatura, rileva l'opportunità che la questione venga affrontata e risolta in tempi brevi prima che nel 2015 emerga con chiarezza l'incidenza negativa del regime contributivo sulle pensioni liquidate con il pro-rata, ovvero prima del 2025, anno nel quale non vi saranno più lavoratori che avranno maturato anni di pensione nel regime retributivo e dove si avranno amare sorprese.

Il presidente AZZOLLINI *(FI)*, in qualità di relatore, ritiene che alcune questioni sollevate dal senatore Morando possano trovare un'adeguata soluzione nella condizione indicata al punto a) della proposta di parere testé illustrata. Si è in tal modo cercato, infatti, di introdurre un meccanismo di subordinazione degli oneri alla certezza della relativa copertura dell'articolo 10, richiamando espressamente i limiti delle risorse recate dal decreto-legge n. 203, del 2005. Per quanto attiene poi ai rilievi sull'inadeguata entità delle risorse impiegate rispetto all'esigenza di determinare un sistema di incentivi in grado di modificare il comportamento degli operatori e assecondare il successo della previdenza complementare, ricorda che nello schema di parere viene formulato l'invito al Governo a valutare l'opportunità di devolvere l'eccedenza tra copertura e onere ad una apposita contabilità speciale per consentire la realizzazione di una riserva aggiuntiva, proposta che va incontro proprio alla suddetta preoccupazione.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate oggi, mercoledì 5 ottobre, alle ore 15 e 20,30, e domani, giovedì 6 ottobre, alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3613 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) per il parere dal rendere al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, rilevando che il decreto-legge n. 203 del 2005 (atto Senato n. 3617) è stato assegnato in sede referente alla 6a Commissione, fa presente che esso reca un rilevante ammontare di risorse di copertura del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006. Rileva pertanto l'esigenza di rappresentare alla Presidenza del Senato l'opportunità di consentire una discussione unitaria sui documenti di bilancio e sul decreto-legge in questione. Giacché non ravvede particolare profili per i quali la maggioranza non possa accedere ad una soluzione che venga incontro a tale esigenza, auspica che il Presidente possa farsi carico di rappresentare nelle sedi più opportune tale richiesta.

Il PRESIDENTE, convenendo con l'esigenza di approfondire le considerazioni testé sollevate, si riserva di formulare una proposta in merito alle iniziative più opportune da intraprendere, rilevando tuttavia che il calendario dell'Assemblea già prevede la concomitanza della discussione dei documenti di bilancio con quella del suddetto decreto-legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

749ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono state depositate agli atti della Commissione alcune note del Governo, che forniscono chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame oggetto delle osservazioni del relatore. Non essendovi richieste di intervento nel dibattito, propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, in modo da consentire ai componenti della Commissione di valutare la suddetta documentazione, anche in vista dell'eventuale formulazione di una proposta di parere, che tenga conto dei chiarimenti offerti dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il presidente AZZOLLINI informa che sono pervenute, da parte del Governo, alcune note di risposta sui punti critici della relazione in esame, segnalati dal relatore nel corso della precedente seduta. In particolare, in tale documentazione, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, si conferma che gli oneri di personale per la gestione di un laboratorio di modellistica fisica idraulica-marittima e le spese di funzionamento delle reti di monitoraggio mareografico o ondametrico, di cui all'ultimo paragrafo della relazione in esame, appaiono configurabili quali interventi in conto capitale, in quanto evidentemente oneri direttamente accessori alle spese di investimento sostenute nell'ambito dei programmi illustrati finalizzati alla difesa del suolo, di cui all'articolo 12 della legge n. 183 del 1989.

Pertanto, sulla base dei suddetti chiarimenti, propone di conferire mandato al relatore a predisporre un parere di nulla osta sulla relazione in esame.

Con l'avviso conforme del Vice ministro VEGAS, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3613) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI *(FI)*, in qualità di relatore, riferisce, per quanto di competenza, in ordine al profilo dell'ambito contenutistico del provvedimento in titolo, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, segnalando i seguenti punti da valutare, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999.

Preliminarmente, rileva che va considerato l'articolo 2, che determina gli stanziamenti dei due fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9 della legge 468 del 1978 (rispettivamente, per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste). Si tratta di un articolo la cui collocazione in legge finanziaria, pur produttiva di effetti finanziari di riduzione dei saldi rispetto alla legislazione vigente, va valutata nella sua conformità rispetto al dettato costituzionale di cui al comma terzo dell'articolo 81 e rispetto ai citati articoli 7 e 9 della legge di contabilità.

Va al riguardo considerato che, a parte le quote di bilancio che la legge finanziaria modula sulla base di un'esplicita previsione della legge di contabilità in riferimento alla varie tabelle, la legge finanziaria, nel collocarsi nell'ambito del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, come dimostra il fatto di essere assoggettata all'obbligo di copertura, non può recare in sé mere determinazioni di bilancio, che rientrano infatti nell'area di competenza della legge di bilancio. Non è casuale che i richiamati articoli 7 e 9 della legge di contabilità rinviino alla legge di bilancio per la determinazione dei due fondi di riserva.

Osserva peraltro che, dal punto di vista contabile, l'eventuale stralcio dell'articolo 2, con relativa traduzione in corrispondenti emendamenti del bilancio, non altererebbe i saldi in quanto il solo risultato sarebbe una diversa distribuzione della correzione complessiva tra legge finanziaria e legge di bilancio (tecnicamente, rispetto al testo presentato, migliorerebbe il risparmio pubblico negativo a legislazione vigente ed aumenterebbe l'utilizzo da parte della legge finanziaria della copertura corrente offerta dal decreto legge di accompagno, senza utilizzazione però del miglioramento del risparmio pubblico negativo a legislazione vigente, come già previsto dal testo presentato).

Analoga osservazione può essere effettuata per quanto riguarda almeno l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, riferiti a riduzioni di intere categorie di bilancio, per i quali casi però sussistono numerosi precedenti di permanenza nel testo della legge finanziaria, in quanto l'ampliamento della misura ad un intero comparto del bilancio (come una categoria) può far assumere alla previsione in legge finanziaria un significato di misura di politica finanziaria di più ampio respiro, diverso pertanto dalla mera determinazione di una singola unità previsionale di base (UPB), formalmente demandata all'ambito operativo della legge di bilancio. Va peraltro considerato, per l'articolo 3, che, se l'elenco ivi richiamato afferisce alla rideterminazione di alcuni capitoli facenti parte di varie UPB, si finisce con il riproporre in tal modo una struttura normativa e deliberativa

della decisione di bilancio tale da ricollocarsi al livello di capitolo e non di UPB, come statuito invece dalla legge n. 94 del 1997.

In relazione poi al rispetto di quanto prescritto dal predetto articolo 11, comma 3, lettera i-*bis)* (divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale), segnala le norme di seguito elencate, tenuto anche conto del fatto che l'allegato 7 non annette effetti finanziari netti sul bilancio dello Stato ad alcuna di esse: l'articolo 10, comma 2, che stabilisce che il maggior gettito di cui ai commi da 306 a 308 della legge finanziaria 2005 sia riassegnato, oltre che allo stato di previsione del Ministero della giustizia, anche a quello del Ministero dell'economia e delle finanze; l'articolo 14, commi 6 e 7, in tema di controversie arbitrali; l'articolo 24, in tema di obblighi di codificazione uniforme connessa al SIOPE, pur tenendosi conto del fatto che si interviene su una disposizione contenuta nella legge finanziaria 2003, circostanza, quest'ultima, che non vale comunque ad escludere la necessità di valutarne la coerenza rispetto alle prescrizioni di contenuto proprio; l'articolo 33, comma 3, in tema di permanenza nella sede di dipendenti pubblici; l'articolo 60, in particolare comma 4 e commi 9-18, in materia ambientale.

Parimenti, osserva la necessità di valutare sotto tale profilo l'articolo 49, in tema di detassazione della ricerca, atteso che la relazione tecnica asserisce che trattasi di «riscrittura di norme già presenti nell'ordinamento tributario», senza effetti finanziari. Simile profilo assume l'articolo 52, in tema di rideterminazione dei premi assicurativi INAIL, atteso che la norma stessa impone che l'operazione sia effettuata senza effetti sui saldi.

Ancora sotto il medesimo profilo segnala l'articolo 55, inerente agli strumenti finanziari partecipativi delle società di interesse nazionale, e l'articolo 56, in tema di trasferimento di autoveicoli, nonché l'articolo 61, in tema di carta di identità elettronica, tutti non citati nella relazione tecnica.

Per un'altro gruppo di norme che dispongono riduzione di entrate ovvero aumento di spese va valutato, poi, se il contenuto sia «finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale», come prescritto dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*ter)*, della citata legge n. 468 del 1978, pur interpretato nel senso che si può trattare di misure di natura corrente. Si tratta delle norme di seguito elencate: l'articolo 7, che autorizza spese per beni e servizi ed esigenze infrastrutturali per la tutela pubblica della sicurezza; l'articolo 16, comma 2, in materia di potenziamento delle strutture della Guardia di Finanza; l'articolo 46, che dispone indennizzi a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie; l'articolo 47, che istituisce un fondo per il sostegno delle adozioni internazionali ed il contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori; l'articolo 59, che assegna un contributo alla fondazione per la responsabilità sociale d'impresa; l'articolo 60, comma 5 (attuazione Protocollo di Kyoto); l'articolo 62, che prevede l'istituzione del sistema nazionale di valutazione del sistema universitario.

Quanto al rispetto della prescrizione circa la rilevanza degli effetti finanziari sin dal primo anno del triennio, segnala che, anche in base all'al-

legato 7, le seguenti norme determinerebbero effetti soltanto a partire dal secondo anno del triennio di riferimento: articolo 15 (autofinanziamento delle agenzie fiscali); articolo 16, comma 1 (rifinanziamento legge obiettivo e infrastrutture nel settore idrico); articolo 25 (retrocessione agli enti locali dell'imposta sostitutiva sugli interessi sulle obbligazioni degli enti locali).

Infine, per quanto riguarda la tabella C), ricorda che essa ricomprende un gruppo di leggi che, pur essendo state inserite nella medesima tabella delle precedenti leggi finanziarie, non assolvono al dettato dell'articolo 3, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2006 (ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento e del comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, modificata), ritiene che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 68, comma 1) siano sostanzialmente conformi a tale disciplina. Segnala al riguardo che anche nella sessione di bilancio 2006-2008 si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in «finanziaria» sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il decreto-legge n. 203 del 2005 (Atto Senato n. 3617) e il disegno di legge finanziaria 2006 (Atto Senato n. 3613), dal momento che dal citato allegato recante lo schema di copertura si desume che tra le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2006 rientrano, per gli importi indicati dal relativo prospetto, anche le maggiori entrate recate dal citato decreto-legge.

Sottolinea peraltro che il disegno di legge finanziaria, al lordo del citato decreto-legge, non solo non utilizza il margine del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, ma contribuisce a migliorarlo ulteriormente presentando un *surplus* tra mezzi di copertura correnti ed oneri di natura correnti. Poiché il disegno di legge in esame non determina dunque un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all'ultima previsione assestata, sulla base dell'interpretazione fornita con la risoluzione approvata nel 1989 relativamente al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 1990-92, non si pongono problemi formali relativamente alla copertura degli oneri correnti.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha approvato il DPEF 2006-2009 (ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata), rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2006) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti pari a 41 miliardi di euro ed è inferiore all'obiettivo fissato nella risoluzione approvativa del DPEF 2006-2009, pari a 56,5 miliardi di euro. Per il 2007 e il 2008 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, coerentemente con l'indicazione in tal senso contenuta nella risoluzione ap-

provativa del DPEF 2006-2009. Essi risultano peraltro inferiori anche ai corrispondenti obiettivi programmatici di cui alla risoluzione. Per l'uno (profilo discendente lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici) e l'altro motivo (valori inferiori rispetto alla risoluzione approvativa del DPEF) il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, nonché delle prescrizioni poste nella risoluzione con la quale il Senato ha approvato il DPEF 2006-2009, sottolinea che i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2006-2008 così come riportati dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Fa poi presente che le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2006. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2006-2009 in riferimento all'individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare dovrebbe dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute dei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 del 1978, modificata.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione, conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, in ordine al calendario delle audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio 2006, che, secondo la prassi

ormai consolidata, si svolgeranno in sede congiunta con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, prospetta la possibilità di avviare i lavori nella mattinata di martedì 11 ottobre, per concluderli nella serata di giovedì 13 ovvero, in alternativa, nella mattinata di venerdì 14.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, anche a nome degli altri senatori dell'opposizione, segnala l'esigenza che le suddette audizioni abbiano termine non oltre la serata di giovedì 14 ottobre, al fine di evitare possibili sovrapposizioni con impegni di partito già fissati per il successivo fine settimana, in relazione allo svolgimento delle consultazioni primarie delle forze politiche del centro-sinistra.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dell'esigenza dei colleghi dell'opposizione, propone pertanto, previa intesa con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, di avviare i lavori nella mattinata di martedì 11 ottobre, con l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, per poi proseguire mercoledì 12 ottobre fino alla serata di giovedì 13 ottobre, con le audizioni del Governatore della Banca d'Italia, dei rappresentanti della Corte dei Conti, del CNEL, degli enti territoriali e di altri enti pubblici, delle forze sociali e dei vari organismi di categoria.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente in ordine al calendario delle audizioni preliminari sui documenti di bilancio, conferendogli, altresì, mandato a definire le necessarie intese con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati ed a richiedere la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 522

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con particolare riguardo agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17 e 22 dello schema;

considerato che:

i dati, recati dalla relazione tecnica, sulla quantificazione degli oneri derivanti dalle misure compensative per le imprese in ragione dello svantaggio economico che le stesse possono subire a seguito della rinuncia alla disponibilità del TFR, di cui all'articolo 10, e gli ulteriori elementi forniti dal Governo appaiono sufficienti a garantire la congruità delle risorse allo scopo stanziate con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005;

la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 10 potrebbe prestarsi ad ingenerare equivoci in sede interpretativa in quanto non appare chiaro se si prospetti il rinvio ad un provvedimento legislativo successivo alla eventuale adozione del decreto ministeriale istitutivo del fondo di garanzia, per l'individuazione della relativa dotazione finanziaria;

in base alla vigente disciplina contabile, non potrebbe procedersi alla istituzione del fondo e all'attivazione dello stesso senza aver preventivamente provveduto al reperimento delle risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri;

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha manifestato l'intenzione del Governo di integrare, anche a seguito delle trattative condotte con le parti sociali, le misure compensative a favore delle imprese con una ulteriore riduzione di oneri sociali e la previsione dell'accesso automatico al predetto fondo di garanzia;

l'introduzione di tali ulteriori agevolazioni appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che allo stato non risulta possibile quantificare in maniera puntuale e per i quali si pone l'esigenza di provvedere ad idonea copertura;

con le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, il Governo ha autorizzato la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, di 347 milioni di euro per il 2007, di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e di 243 milioni di euro per il 2011, per la copertura degli oneri derivanti dal fondo di garanzia, cui si aggiunge l'ulteriore stanziamento di 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2008 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle ulteriori misure compensative a favore delle imprese, la cui congruità dovrà comunque puntualmente essere verificata;

lo stesso articolo 8 del citato decreto-legge reca talune disposizioni volte a definire la disciplina e le modalità operative del fondo di garanzia, le quali risultano più dettagliate di quelle previste al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame, e comunque tali da determinare una sovrapposizione tra i due provvedimenti;

rilevato inoltre che:

la previsione dell'accesso in termini sostanzialmente automatici al credito con garanzia interamente a carico dello Stato, sulla base di condizioni concordate con gli istituti di credito eroganti, appare suscettibile di determinare distorsioni alla concorrenza e al sistema degli incentivi, come rilevato nella segnalazione trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990;

laddove le disposizioni in questione fossero dichiarate dalle competenti autorità comunitarie in contrasto con la disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, potrebbe derivarne l'obbligo per lo Stato italiano di ripetere le agevolazioni indebitamente corrisposte oltre che la conseguenza per cui i fruitori si troverebbero esposti ad una situazione di precarietà e di incertezza sotto il profilo giuridico ed economico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole:

a) a condizione che il comma 3 dell'articolo 10 sia riformulato al fine di assicurare che l'istituzione e l'avvio dell'operatività del fondo di garanzia, così come la previsione di eventuali ulteriori misure compensative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, avvengano secondo quanto previsto nel decreto-legge n. 203 del 2005, nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto della relativa cadenza temporale ivi previste e nel presupposto che sia preventivamente verificata, presso le competenti autorità comunitarie, la compatibilità della previsione di forme di accesso al credito con modalità predeterminate con la disciplina in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui al trattato istitutivo della Comunità europea;

b) formulando altresì parere contrario sull'ipotesi di sopprimere, all'articolo 9, comma 2, la previsione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, rilevato che dal punto di vista finanziario, per un atteggiamento estremamente prudenziale da parte del Governo si ha che già l'onere del terzo anno (2007) viene coperto con l'ammontare di risorse a disposizione a regime, nonostante che la differenza sia estremamente considerevole, in quanto, calcolando la differenza tra le risorse di copertura a disposizione a partire dal terzo anno e l'onere così come configurato dalla relazione tecnica, si ha un esubero di copertura complessivo nel periodo 2007-2013 di 1.291 milioni di euro, su 3.710 milioni di euro corrispon-

denti alle risorse complessive a disposizione a partire dal 2007 fino al 2013 (pari al 35 per cento);

considerato che, sulla base delle attuali norme di contabilità, in caso di differenza tra onere (inferiore) e copertura (superiore), tale *surplus* si scarica direttamente a beneficio del saldo netto da finanziare;

invita il Governo a valutare l'opportunità di devolvere il suddetto *surplus* ad un'apposita contabilità speciale, le cui disponibilità possano essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni nei quali si dovesse decidere di modificare onerosamente l'impianto legislativo in questione. Le disponibilità della contabilità potrebbero anche non essere utilizzate fino al 2014, anno nel quale, secondo la relazione tecnica, l'onere coincide con la copertura, e ciò nonostante svolgere una funzione positiva, nel senso comunque di apprestare le risorse se il rapporto tra onere e copertura dovesse invertirsi a partire da tale anno, con l'esubero del primo sulla seconda.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

295ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI, preso atto della mancanza del numero legale prescritto per l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei punti all'ordine del giorno, ne rinvia la trattazione ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1327) ***MAGNALBÒ ed altri. – Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PEDRIZZI, preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

431ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3584) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che il senatore Bevilacqua aveva svolto la relazione introduttiva.

Nella discussione generale interviene il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)*, il quale dichiara di condividere pienamente la proposta di parere favorevole preannunciata dal relatore, ritenendo opportuna una sollecita ratifica dell'accordo di adesione di Romania e Bulgaria all'Unione europea.

Quanto alla Romania, egli ricorda gli importanti legami culturali con l'Italia, che affondano sino al periodo rinascimentale, nonché la proficua collaborazione con riferimento a studi e ricerche storiche. Occorre pertanto a suo avviso far prevalere questi aspetti, prescindendo senz'altro da profili contingenti, legati a situazioni sociali, talvolta al limite della legalità.

Relativamente alla Bulgaria, egli giudica rilevante ed altamente simbolico il ruolo svolto da tale Paese nel corso della seconda guerra mondiale, quale zona di frontiera fra l'espansione nazista e le forze alleate, nonché l'analogo ruolo svolto oggi nei confronti del mondo islamico. Sebbene siano minori rispetto alla Romania le affinità culturali e religiose con la tradizione occidentale, ricorda conclusivamente che in quella terra vi sono comunque significative connessioni di alta natura etica, come testimonia ad esempio l'opera di Papa Roncalli.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* esprime a nome del suo Gruppo un orientamento convintamente favorevole sul provvedimento in titolo. Nel condividere le osservazioni testè avanzate dal senatore Monticone, egli fa altresì presente che Romania e Bulgaria hanno a lungo rappresentato nei confronti dell'Europa la continuazione del concetto di Eurasia, già presente nel periodo classico e nello specifico nelle culture greca e romana. Si tratta peraltro di un tema caro alla storiografia, come testimonia l'opera di Santo Mazzarino, nella quale viene dato rilievo al tema dei reciproci «prestiti» fra la cultura orientale e quella occidentale.

Il senatore sottolinea a sua volta l'importante attività di evangelizzazione svolta da Papa Giovanni XXIII, a suo avviso il più grande Pontefice del Novecento, che rappresentò un elemento di speranza non solo per i cattolici ma anche per i laici di buona volontà.

Anche il senatore CORTIANA *(Verdi-Un)* esprime l'orientamento favorevole a nome del suo Gruppo, ricordando il ruolo strategico che l'Europa è chiamata a svolgere nei confronti dello scenario internazionale, dall'Atlantico agli Urali.

Coglie infine l'occasione per auspicare la futura adesione della Turchia, facendo presente che l'Europa, con i propri valori umanistici e dello stato di diritto, non può certo temere il confronto con altre culture.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore BEVILACQUA *(AN)* esprime compiacimento per unanime convergenza registrata nel dibattito e ribadisce la convinta proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole sull'atto in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* ricorda di aver illustrato una riformulazione del proprio schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta). Rispetto ad essa, egli presenta un'ulteriore versione (allegata al presente resoconto), nella quale risulta modificato il secondo periodo dell'osservazione n. 2) con l'inseri-

mento, dopo le parole «di prevedere», delle seguenti «con successivo provvedimento».

A nome dei Gruppi di opposizione, la senatrice ACCIARINI*(DS-U)* dichiara un voto convintamente contrario anche sulla nuova versione dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore, che a suo giudizio continua ad ignorare la questione dell'eccesso di delega dell'atto in titolo rispetto a quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003.

Inoltre, ella prosegue, esso non mette in luce che talune disposizioni dello schema di decreto legislativo, soprattutto in materia di reclutamento, finiscono con l'invadere ambiti spettanti alla contrattazione sindacale.

Nel chiedere che si proceda alla votazione per parti separate dello schema di parere, ella preannuncia conclusivamente il voto di astensione sull'osservazione n. 6) e ribadisce l'inadeguatezza dell'azione governativa sul versante del completamento del piano di assunzioni finalizzato ad assorbire il precariato.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* si associa alla richiesta di votazione per parti separate.

Il senatore VALDITARA *(AN)* preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere del Presidente relatore, così come riformulato, esprimendo in particolare soddisfazione per il recepimento delle richieste di Alleanza Nazionale con riferimento all'osservazione n. 2).

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti per parti separate lo schema di parere presentato, come modificato.

Con separate votazioni, la Commissione approva a maggioranza il dispositivo (dalle parole «La Commissione» a «con le seguenti osservazioni.»), le osservazioni n. 1), n. 2), n. 3), n. 4), n. 5), n. 6) – previa dichiarazione di astensione dei senatori ACCIARINI*(DS-U)*, SOLIANI *(Mar-DL-U)* e CORTIANA *(Verdi-Un)* a nome dei rispettivi Gruppi –, n. 7) e n. 8), nonché lo schema di parere nel suo complesso, con preclusione degli altri schemi di parere presentati.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 158)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 28 settembre scorso.

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI *(FI)*, svolgendo funzione di relatore per l'impossibilità del senatore Compagna, relatore designato, a partecipare all'odierna seduta. Dopo aver illustrato il presti-

gioso *curriculum* del professor Grassi, a suo avviso senz'altro adeguato a ricoprire il ruolo di presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca (INDIRE), egli auspica l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Per dichiarazione di voto contraria a nome dei Gruppi di opposizione, ha la parola la senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* la quale sottolinea anzitutto l'importante ruolo che l'INDIRE svolge nel sistema dell'istruzione. In particolare, ricorda che esso ha a lungo rappresentato un punto di riferimento per il mondo della scuola, grazie all'opera di importanti presidenti, come ad esempio Lucio Guasti.

Anche la professoressa Fuscagni, presidente uscente dell'Istituto, aveva contribuito a mantenere alto il profilo dell'INDIRE e pertanto risulta a suo avviso singolare la sua mancata conferma.

Nello specifico, ella deplora, sfuggono le ragioni che inducono l'Esecutivo ad una nuova candidatura, che giunge oltretutto a pochi mesi dalla conclusione della legislatura. A prevalere è probabilmente, a suo avviso, l'esigenza di individuare una collocazione al candidato, tanto più che non vengono addotte specifiche motivazioni in termini di linee programmatiche e strategie dell'INDIRE.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)*, in dissenso dal Gruppo, dichiara che – pur condividendo le perplessità politiche manifestate dalla senatrice Soliani – si asterrà nella votazione in considerazione della stima personale nei confronti del collega universitario.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI *(DS-U)*, ASCIUTTI *(FI)*, BARELLI *(FI)*, BEVILACQUA *(AN)*, BIANCONI *(FI)*, BOLDI *(LP)* (in sostituzione del senatore Brignone), CARRARA *(FI)* (in sostituzione del senatore Gentile), CICCANTI *(UDC)* (in sostituzione del senatore Gaburro), CORTIANA *(Verdi-Un)*, DELOGU *(AN)*, FAVARO *(FI)*, Vittoria FRANCO *(DS-U)*, MAFFIOLI *(UDC)* (in sostituzione del senatore Compagna), MONTICONE *(Mar-DL-U)*, SCOTTI *(FI)* (in sostituzione del senatore Dell'Utri), SOLIANI *(Mar-DL-U)*, SUDANO *(UDC)* e VALDITARA *(AN)*. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Grassi è approvata, risultando 12 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto.

Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 (n. 527)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI *(FI)*, in funzione di relatore in luogo del relatore designato, senatore Betta, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Commissione.

Nel merito, egli segnala anzitutto che l'atto in titolo è previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione e condizione dello straniero, il cui successivo regolamento di attuazione (n. 394 del 1999) ha previsto che il numero massimo sia fissato sulla base delle richieste degli atenei, tenuto conto delle norme sull'accesso all'istruzione universitaria e delle esigenze di politica estera culturale.

La prima applicazione di tale norma risale quindi al 2000, quando fu fissato in 20.220 il numero massimo di visti in ingresso per l'anno accademico 2000-2001.

Indi, nel 2001, detto numero fu fissato in 22.019 con riferimento all'anno accademico 2001-2002.

Il Presidente relatore rimarca peraltro che da allora il Governo non ha più trasmesso lo schema di decreto alle Camere, fino allo schema ora in esame che invero raddoppia i numeri precedentemente fissati. Per l'anno accademico 2005-2006, il numero massimo di visti di ingresso sarebbe infatti pari a 40.268, pari alla sommatoria delle richieste delle sedi universitarie. Al riguardo, il Presidente relatore esprime qualche perplessità, tanto più che, a quanto gli consta, negli scorsi anni accademici l'afflusso di studenti stranieri è stato talmente basso da non richiedere addirittura l'emanazione dello specifico decreto.

Giudicando tuttavia senz'altro condivisibile l'obiettivo di internazionalizzare gli studi e gli atenei, raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole, nell'auspicio di un effettivo incremento della presenza di studenti stranieri in Italia, a testimonianza di un'effettiva attrattività delle nostre università.

La senatrice BOLDI *(LP)* chiede sulla base di quali criteri le università avanzino le rispettive richieste e, in particolare, se esse corrispondano alle domande di accesso provenienti da studenti stranieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* risponde che la normativa è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, il quale, all'articolo 46, comma 1, fa riferimento a criteri predeterminati.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* chiede che la discussione sull'atto in titolo sia rinviata ad altra seduta.

Il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* osserva che il termine per l'espressione del parere scade improrogabilmente il prossimo 9 ottobre. La seduta odierna rappresenta pertanto l'ultima occasione utile per la Commissione di esprimersi sul provvedimento.

Prende atto la senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, la quale critica tuttavia l'eccessivo numero di provvedimenti contestualmente all'esame della Commissione. Nell'impossibilità di svolgere i dovuti approfondimenti dichiara pertanto che l'opposizione non parteciperà alla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE – accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta accolta.

Schema di direttiva per l'utilizzazione della somma residua per l'anno 2004 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 529)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 28 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Brignone aveva svolto la relazione illustrativa.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, come già in occasione dell'esame dell'atto n. 527, esprime rammarico per la frettolosità con cui la Commissione procede all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno. Dichiara pertanto che anche in questo caso, nell'impossibilità di condurre i necessari approfondimenti, l'opposizione non parteciperà alla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE – accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – pone ai voti lo schema di parere favorevole del relatore Brignone (pubblicato in allegato al presente resoconto), che risulta accolto.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)

Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole sull'atto comunitario n. 11. Parere favorevole sull'atto comunitario n. 12)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

La relatrice BIANCONI *(FI)* propone l'espressione di un parere favorevole con riferimento all'atto comunitario n. 11 e di un parere favorevole sull'atto comunitario n. 12.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice Bianconi a trasmettere un parere favorevole sull'atto comunitario n. 11.

Si passa all'espressione del parere sull'atto comunitario n. 12.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice Bianconi a trasmettere un parere favorevole anche sull'atto comunitario n. 12.

(3533) ***Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che – nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale – aveva dichiarato conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie la proposta del relatore BEVILACQUA *(AN)* di esprimere un parere favorevole.

(3177) ***Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che, nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, aveva dichiarato chiusa detta fase procedurale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie la proposta del relatore BEVILACQUA *(AN)* di esprimere un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CORTIANA *(Verdi-Un)* informa che, nel corso della presentazione svoltasi ieri presso il Ministero per i beni e le attività culturali dell'iniziativa «Italy Art», che accompagnerà le prossime Olimpiadi invernali di Torino, egli ha avuto modo di sottolineare l'esigenza che tutte le manifestazioni olimpiche si svolgano in modo corretto.

Destano pertanto perplessità, prosegue, le successive dichiarazioni del sottosegretario Pescante secondo cui il Governo avrebbe intenzione di

emanare un decreto-legge per modificare la legge *antidoping* con un particolare riferimento alla norma che sancisce la punibilità degli atleti riscontrati positivi ai controlli. In proposito, ricorda infatti che proprio la norma in questione, proposta a suo tempo da Alleanza Nazionale, ha dato i migliori risultati ai fini di contrasto del fenomeno. Chiede quindi che il Governo sia chiamato in Commissione per riferire sui propri intendimenti.

Il PRESIDENTE, dichiarandosi d'accordo nel merito, fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore BARELLI *(FI)* rileva il rischio che molti atleti non partecipino ai giochi olimpici se il Paese ospitante prevede la loro punibilità in caso di esito positivo ai controlli.

Il senatore CORTIANA *(Verdi-Un)* osserva conclusivamente che in tal caso occorre individuare soluzioni alternative volte a conseguire comunque l'obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna della Commissione già convocata per oggi, mercoledì 5 ottobre, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 530

«La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 febbraio, la Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali, ha espresso, da un lato, la mancata intesa con riferimento all'articolo 2, comma 5 (che conferiva alle Regioni la possibilità di avvalersi, per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, del canale formativo previsto) e, dall'altro, un parere contrario sul resto dell'articolato,

al fine di assicurare maggiore speditezza all'*iter* approvativo dello schema di decreto, il Governo ha pertanto ritenuto opportuno procedere allo stralcio del richiamato articolo 2, comma 5, che non compare quindi nella formulazione trasmessa alle Camere,

valutate positivamente le finalità del provvedimento che, nel dare attuazione all'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, è diretto:

a definire un qualificato *iter* formativo per la professione di docente scolastico,

ad istituire un collegamento diretto tra formazione ed effettiva disponibilità di posti per l'immissione in ruolo, senz'altro opportuno anche al fine di non ingenerare inutili aspettative, destinate ad alimentare il fenomeno del precariato,

considerato che il decreto legislativo potrebbe essere l'occasione per affrontare anche la questione dell'inserimento dei docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ed i corsi di scienze della formazione primaria, che sono già in possesso di una valida formazione universitaria,

espresso altresì apprezzamento per la disciplina del reclutamento, che prevede una procedura innovativa per la copertura dei posti riservati alla modalità concorsuale, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni in materia di istruzione) ed in particolare per la circostanza che:

l'accesso all'insegnamento è subordinato al conseguimento del diploma di laurea magistrale (avente valore abilitante) presso le università (o del diploma di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), a cui gli aspiranti sono ammessi previo superamento di specifiche prove dirette ad accertare le competenze richieste per la professione docente,

si prevede un esame di Stato a conclusione del percorso formativo che – se superato – consente agli aspiranti l'ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la stipula di un contratto di inserimento formativo al lavoro,

solo successivamente, in esito alla valutazione favorevole da parte dell'istituto scolastico, viene prevista la stipula del contratto a tempo indeterminato,

rilevato che:

il numero dei posti da coprire definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cadenza triennale sulla base della programmazione dei posti vacanti nel territorio nazionale, non tiene conto del fabbisogno delle scuole paritarie,

il Ministro dell'istruzione è chiamato a ripartire tra le università e le istituzioni di alta formazione un numero di posti pari a quelli che si intendono coprire in ogni regione, maggiorato del 10 per cento,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1) Si invita il Governo a tener presente, in sede di programmazione del numero dei posti da coprire, anche il fabbisogno delle scuole paritarie, tanto più che esse – come è noto – sono tenute ad utilizzare docenti abilitati e che, a seguito della riduzione del numero dei precari conseguente alle immissioni in ruolo autorizzate dal Governo, incontrano sempre maggiori difficoltà a coprire i posti. A tal fine, potrebbe essere opportuno stabilire che la maggiorazione di cui all'articolo 3, comma 2, rispetto al fabbisogno delle scuole statali sia pari al 30 per cento.

2) Si invita il Governo a considerare l'opportunità di tenere distinte la fase abilitante da quella del reclutamento, istituendo albi professionali regionali degli abilitati, da cui tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possano attingere ai fini del reclutamento. A tale scopo si invita il Governo a considerare l'opportunità di prevedere, con successivo provvedimento, limitatamente alle istituzioni scolastiche autonome statali, fasi selettive mediante concorsi di istituto riservate agli iscritti agli albi regionali.

3) Si segnala l'esigenza di riformulare l'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, laddove non si richiama la maggiorazione di cui all'articolo 3, comma 2.

4) Relativamente alla definizione dei crediti, si sollecita l'Esecutivo ad una differenziazione dei crediti a seconda dell'ordine di scuola considerato, atteso che la limitazione del 25 per cento, recata all'articolo 4, potrebbe non essere adeguata con riguardo agli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

5) Quanto alla definizione delle graduatorie a conclusione del percorso di laurea magistrale (o del percorso accademico di secondo livello), si invita a tener conto anche dei titoli posseduti dagli aspiranti, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche.

6) Si suggerisce al Governo di inserire fra le disposizioni transitorie apposite norme dirette a dare soluzione alla questione dell'inserimento dei docenti abilitati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ed i corsi di scienze della formazione primaria, che sono già in possesso di una valida formazione universitaria e contestualmente si invita il Governo ad accelerare le procedure di immissione in ruolo dei docenti precari storici inseriti nelle graduatorie permanenti, utilizzando anche e soprattutto lo strumento della programmazione dei posti disponibili e vacanti di cui all'articolo 3, comma 1, evitando altresì che siano pregiudicate le posizioni acquisite.

7) Si invita l'Esecutivo a meglio specificare che le tasse poste a carico degli aspiranti costituiscono una parziale copertura dell'intero costo dei corsi di laurea abilitanti, analogamente a tutti gli altri corsi di laurea magistrali.

8) Sarebbe preferibile sostituire, all'articolo 5, la dizione «contratto di inserimento formativo» con quella «contratto di formazione lavoro».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 529

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, lo schema di direttiva in titolo,

rilevato che

per il 2004 la disponibilità complessiva ammontava a 209.718.588 euro ed era iscritta al capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

l'utilizzo di 203.718.588 euro è stato definito dalla direttiva n. 60 del 26 luglio 2004, mentre i restanti 6 milioni di euro venivano rinviati, per la determinazione dei criteri di impiego, ad una direttiva successiva, in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione,

lo schema di direttiva in titolo si propone appunto di definire l'utilizzo dei restanti 6 milioni di euro,

considerato che

gli interventi finanziati dalla direttiva in titolo sono rivolti al potenziamento ed allo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore, attraverso iniziative da realizzare in stretto collegamento con la ricerca scientifica e tecnologica e nell'ambito delle collaborazioni istituzionali, soprattutto con le regioni interessate al rilancio dei settori produttivi caratterizzanti il *made in Italy*, pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,

gli interventi saranno monitorati e valutati attraverso specifici programmi concordati con le regioni ed anche mediante il supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi compresi quelli vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

502ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Uggè.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (n. 538)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera *c),* e 3 della legge 1º marzo 2005, n. 32. Esame e rinvio)

Il senatore GUASTI *(FI)*, relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che dà attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* della legge n. 32 del 2005 con il quale è stata data la delega al Governo per il riassetto degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci. La necessità di procedere al riordino delle strutture di detti organismi – la Consulta generale per l'autotrasporto, il Comitato centrale ed i Comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi – nasce dall'esigenza di diversificare gli ambiti di intervento degli stessi, riconoscendo alla Consulta un ruolo di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore del trasporto di merci su strada ed ai comitati i compiti ad essi spettanti a seguito del passaggio alle province – ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 – di alcune funzioni concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

Il titolo I reca la disciplina di riordino della Consulta generale per l'autotrasporto. In particolare, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del decreto. L'articolo 2 reca le definizioni della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. L'articolo 3 ne stabilisce la diretta dipendenza dal Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti e l'autonomia contabile e finanziaria. L'articolo 4 descrive le attribuzioni della Consulta, tra le quali rilevano, in particolare, l'elaborazione, l'aggiornamento ed il monitoraggio del Piano nazionale della logistica, la promozione di iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, la formulazione di proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale e l'elaborazione di programmi e strategie in merito ai controlli sull'attività di autotrasporto, la promozione di studi sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto nonchè la rilevazione dei costi dei servizi. Va poi evidenziata la funzione di aggiornamento degli usi e delle consuetudini da applicare alla definizione di controversie relative ai contratti di trasporto stipulati non in forma scritta, nonché la proposizione di indirizzi in materia di certificazione di qualità di imprese che trasportano merci particolarmente sensibili. L'articolo 5 determina la composizione della Consulta. La nomina del Presidente – scelto tra persone di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica – è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a cui spetta la nomina degli altri componenti. Per quel che riguarda poi le associazioni di categoria degli autotrasportatori, l'articolo indica i requisiti minimi che le stesse devono possedere per poter essere rappresentante. L'articolo 6 individua gli organi della Consulta – il Presidente, l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo, il Segretario generale, il Comitato scientifico, l'Ufficio di presidenza, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto e le Sezioni regionali- fissando in tre anni la durata del loro mandato e stabilendone le attribuzioni. L'articolo 7 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta, demandando al Segretario Generale la realizzazione dei programmi di attività, oltre che la gestione amministrativa e contabile. L'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento governativo per disciplinare la gestione delle spese di funzionamento della Consulta.

Il titolo II provvede alla riforma dei Comitati per l'Albo degli autotrasportatori. L'articolo 9 conferma la posizione di autonomia contabile e finanziaria del Comitato centrale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ne descrive le attribuzioni: la formazione e la tenuta dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, la determinazione delle quote annualmente dovute dalle imprese e la collaborazione con la Consulta. L'articolo 10 stabilisce la composizione del Comitato centrale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da un presidente – magistrato del Consiglio di Stato – due vicepresidenti ed un'ampia rappresentanza dei soggetti pubblici e delle organizzazioni associative direttamente interessate al settore. La durata del mandato è allineata a quella degli organi della Consulta. L'articolo 11 fissa la composizione dei Comitati regionali, organi speculari rispetto alle Sezioni regionali della Consulta, con le quali sono chiamati a collaborare. L'articolo 12 detta disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato centrale, demandando al capo della segreteria la cura della gestione amministrativa e finanziaria. L'articolo 13 prevede l'emanazione di un regolamento per

l'adozione delle disposizioni contabili necessarie a dare attuazione al decreto legislativo. L'articolo 14 indica le norme da abrogare in relazione all'introduzione della nuova disciplina. L'articolo 15 detta infine le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di *addendum* n. 4 al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 536)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI *(FI)*, relatore, illustra il quarto *addendum* al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) per il periodo 2001-2005 che predispone l'utilizzo delle risorse stanziate nella legge finanziaria 2005 (la legge n. 311 del 2004) per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Per quanto concerne la pianificazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti, resi disponibili oltre che dalla legge sopra ricordata anche dalle risorse derivanti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dalle disposizioni per le aree sottosviluppate di cui alla delibera CIPE n. 19 del 2004, l'*addendum* recepisce quanto già approvato dal CIPE con la delibera n. 91 del 20 dicembre 2004. L'aggiornamento del Piano di priorità degli investimenti (PPI), approvato dal CIPE nel dicembre scorso, riporta infatti gli interventi prioritari da finanziare per l'anno 2005, evidenziando un fabbisogno complessivo pari a 10.737 milioni di euro che si traduce in una richiesta di apporto al capitale sociale del gestore della rete ferroviaria nazionale. La differenza tra le risorse effettivamente stanziate ed il fabbisogno per l'anno 2005 evidenziata nel piano degli investimenti – pari a 37 milioni di euro – è stata assorbita riducendo i contributi dello Stato nella fase di costruzione del Sistema Alta Velocità/Alta Capacità sulla base di recenti previsioni fornite da RFI S.p.A. Pertanto, non è stato necessario effettuare alcuna rimodulazione tra gli investimenti prioritari del Piano che, per l'anno 2005, risulta finanziato secondo i programmi già approvati dal CIPE. Gli interventi che maggiormente beneficeranno di dette risorse sono il completamento del raddoppio della tratta Messina-Catania ed il quadruplicamento della linea Salerno-Battipaglia. Sempre con riferimento agli investimenti nel Mezzogiorno, inoltre, l'*addendum* in esame stabilisce l'allocazione delle risorse del FESR (derivanti dalla rendicontazione di progetti previsti dal Programma operativo nazionale dei trasporti 2000-2006, per circa 550 milioni di euro) e dei fondi per le progettazioni preliminari di sette interventi nel Sud Italia per i quali il CIPE, con la delibera n. 85 del 2002, aveva disposto l'avvio degli studi di fattibilità, per 16 milioni di euro. Per quanto concerne, invece, i contributi in conto esercizio, riportati per l'anno 2005 nel bilancio di previsione dello Stato, rela-

tivamente agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura ed all'obbligo di esercizio pubblico via mare tra terminali ferroviari, questi risultano pari a 1.289 milioni di euro. Detta somma è inferiore a quella indicata nel terzo *addendum* al contratto di programma 2001-2005, pari a 1.327 milioni di euro. La somma stanziata è altresì inferiore a quella riportata nella richiesta di revisione dei contributi – il cui ammontare era pari a 1.485 milioni di euro – fatta pervenire da RFI S.p.A. prima della legge finanziaria per l'anno 2005. In esito a tale riduzione dei trasferimenti correnti l'*addendum* modifica la tabella 1 del contratto di programma 2001-2005, relativa agli interessi ed oneri di gestione della circolazione e del mantenimento in esercizio delle linee e degli impianti. Considerati infine gli stanziamenti in conto esercizio disposti per l'anno finanziario 2005, l'*addendum* in esame impegna RFI S.p.A. a conservare tutti gli obblighi di gestione e di esercizio, in condizioni di sicurezza, della rete e degli impianti ferroviari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

341ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine – UNIRE (n. 161)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PACE *(AN)*, dopo aver illustrato i dati relativi al *curriculum* professionale dell'ingegner Alessandro Falez, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole sulla candidatura presentata dal Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente RONCONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione a scrutinio segreto il parere favorevole sulla proposta di nomina.

La proposta risulta approvata con dieci voti favorevoli, uno di astensione e uno contrario.

Prendono parte alla votazione i senatori AGONI *(LP)*, BONGIORNO *(AN)*, MINARDO *(FI)*, OGNIBENE *(FI)*, PACE *(AN)*, PASTORE *(FI)* (in sostituzione del senatore Comincioli), PICCIONI *(FI)*, RONCONI *(UDC)*, RUVOLO *(UDC)*, SALERNO *(AN)*, SCARABOSIO *(FI)* (in sostituzione del senatore Schifani) e THALER AUSSERHOFER *(Aut)*.

Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 156)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUVOLO *(UDC)* dà conto delle capacità e dei dati relativi al *curriculum* professionale dell'avvocato Antonio Buonfiglio, nonché dell'attività dallo stesso finora svolta in qualità di presidente dell'AGEA. Propone pertanto alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, auspicando altresì che l'avvocato Buonfiglio possa in futuro riferire alla Commissione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'Ente.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente RONCONI, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione a scrutinio segreto il parere favorevole proposto dal relatore sulla candidatura in esame.

La proposta risulta approvata con dieci voti favorevoli, uno di astensione e uno contrario.

Prendono parte alla votazione i senatori AGONI *(LP)*, BONGIORNO *(AN)*, MINARDO *(FI)*, OGNIBENE *(FI)*, PACE *(AN)*, PASTORE *(FI)* (in sostituzione del senatore Comincioli), PICCIONI *(FI)*, RONCONI *(UDC)*, RUVOLO *(UDC)*, SALERNO *(AN)*, SCARABOSIO *(FI)* (in sostituzione del senatore Schifani) e THALER AUSSERHOFER *(Aut)*.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani giovedì 6 ottobre alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

283ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 532)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CHIUSOLI *(DS-U)* rileva la presenza di alcuni Senatori non componenti della Commissione. Chiede alla Presidenza di garantire la correttezza delle eventuali sostituzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il presidente PONTONE assicura il pieno rispetto delle norme e della prassi con riferimento alla sostituzione dei Senatori non presenti alla seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal Relatore nella seduta di ieri.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Si riprende l'esame della Relazione in titolo sospeso nella seduta del 20 settembre.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PONTONE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore OGNIBENE *(FI)* formula una proposta di osservazioni favorevoli.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il presidente PONTONE, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal Relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 532

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– appare opportuna la scelta di finalizzare le risorse disponibili verso interventi concreti e circoscritti;

– è condivisibile, in particolare, l'individuazione dei settori di intervento, concernenti la tutela del *made in Italy*, il turismo e le energie alternative, anche per le implicazioni positive per la tutela dei consumatori;

– è indispensabile attuare un costante monitoraggio dei risultati ottenuti per valutare la eventuale prosecuzione degli interventi, anche con l'obiettivo di evitare che essi restino isolati, ma che invece siano integrati nell'azione complessiva portata avanti dalle diverse pubbliche amministrazioni interessate.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

343ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RAGNO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(*Doc.* XXII, n. 28-*bis*) *TOFANI ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 6, della deliberazione del 23 marzo 2005, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"»*

(Discussione e approvazione)

Introduce la discussione il presidente RAGNO (*AN),* il quale ricorda preliminarmente che il 30 novembre 2005 scade il termine previsto dalla deliberazione istitutiva del 23 marzo 2005 per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».

L'ampiezza e la complessità delle attività spettanti a tale Commissione rendono opportuna una proroga del sopracitato termine fino alla fine della legislatura, in modo tale da rendere possibile un approfondimento delle questioni inerenti agli infortuni sul lavoro, nonché l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, in relazione a specifici profili riscontrabili in taluni settori nonché in alcuni ambiti territoriali.

Il presidente ricorda quindi che l'attività della Commissione è intesa ad accertare – anche al fine di elaborare apposite proposte circa nuove misure legislative ed amministrative da adottare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali – la dimensione e le cause principali degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riferimento ai livelli di occupazione, alle aree geografiche, ai settori di attività, alle tipologie di rischi, al lavoro minorile, a

quello sommerso, al lavoro femminile, al doppio lavoro; il livello di applicazione delle normative antinfortunistiche e l'efficacia delle medesime, tenendo in particolare considerazione i settori del lavoro flessibile o precario e del lavoro minorile; i dati ed i profili, nell'ambito delle analisi sopra menzionate sul lavoro minorile, relativi ai soggetti provenienti dall'estero; l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle suddette discipline antinfortunistiche; l'incidenza sui fenomeni in esame della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

Si apre la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone altresì di soprassedere alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Conviene unanime la Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo avere ricordato che sono pervenuti i pareri, favorevoli o di nulla osta, da parte delle Commissioni consultate, avverte che si passerà alla votazione dell'articolo unico di cui si compone il documento recante la proposta di proroga in discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la sussistenza del numero legale, pone ai voti il documento in titolo, recante la proposta di proroga della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di medicina sociale (n. 159)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore alla Commissione FABBRI *(FI)* dà conto del *curriculum* del professor Antonio Guidi, che il Governo candida alla presidenza dell'Istituto di medicina sociale, e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* dichiara che la decisione dei senatori del Gruppo Margherita–DL–l'Ulivo, di non prendere parte alla votazione odierna, è stata assunta sulla base di motivazioni politiche di carattere generale, che non attengono in alcun modo alla valutazione del profilo scientifico e professionale del professor Guidi.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* dichiara anch'egli che i senatori del Gruppo Democratici di sinistra–l'Ulivo non prenderanno parte alla votazione odierna per motivi di carattere politico generale, che non riguardano in alcun modo la valutazione del profilo scientifico e professionale del professor Guidi.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, dopo che il presidente RAGNO ha accertato la sussistenza del numero legale, si passa alla votazione, alla quale prendono parte i senatori: GENTILE *(FI)*, in sostituzione del senatore Archiutti, BARELLI *(FI)*, BUCCIERO *(AN)*, CAMBER *(FI)*, FABBRI *(FI)*, GIRFATTI *(FI)*, in sostituzione del senatore Ferrara, FLORINO *(AN)*, MORRA *(FI)*, RAGNO *(AN)*, TOFANI *(AN)*, SALZANO *(UDC)*, in sostituzione del senatore Trematerra, VANZO *(LP)*, DANZI *(UDC)*, in sostituzione del presidente Zanoletti.

La proposta di parere favorevole formulata dal relatore risulta quindi approvata con tredici voti favorevoli.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

292ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MASCIONI

indi del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Jole Baldaro Verde, presidente del Centro interdisciplinare per la ricerca e la formazione in sessuologia e della Federazione italiana di sessuologia scientifica di Genova ed il professor Giorgio Vittori, direttore dell'unità operativa complessa della Divisione di ginecologia dell'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, nonchè rappresentante della Società italiana ginecologia e ostetricia (SIGO).

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 settembre 2005.

Il presidente MASCIONI rivolge un cordiale saluto alla professoressa Baldaro Verde, presidente del Centro interdisciplinare per la ricerca e la formazione in sessuologia, nonché della Federazione italiana di sessuologia scientifica di Genova, e al professor Giorgio Vittori – direttore dell'unità operativa complessa della Divisione di ginecologia dell'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, nonchè rappresentante della Società italiana ginecologia e ostetricia – e dà loro la parola.

Intervengono quindi la professoressa BALDARO VERDE e poi il professor VITTORI, svolgendo un'ampia relazione sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo.

La senatrice BIANCONI *(FI)* e il presidente MASCIONI pongono agli auditi alcuni quesiti, ai quali rispondono la professoressa BALDARO VERDE e successivamente il professor VITTORI.

Il presidente MASCIONI ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI, dopo aver fatto presente che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione sui disegni di legge in materia di indennizzi per i danni da vaccino – Atto Senato n. 3603 e abbinati – rinvia la trattazione degli stessi ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

449ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3519) ***Princìpi in materia di governo del territorio***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Vigni e Bellini; Martinat ed altri; Pecoraro Scanio e Lioni; Mantini ed altri; Lupi ed altri; Vendola e Russo Spena

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SPECCHIA *(AN)*, sottolinea in primo luogo come, con il disegno di legge in titolo, si intendano dettare norme quadro in materia di governo del territorio, colmando così una lacuna particolarmente significativa, anche perché, negli ultimi dieci anni, ben tredici regioni hanno adottato leggi regionali in materia. Vista l'importanza del provvedimento, ben si comprende l'auspicio da molti condiviso affinché esso venga definitivamente approvato dal Senato senza ulteriori modifiche; trattandosi peraltro di una materia così delicata e complessa, si avverte l'esigenza di apportare all'articolato pervenuto dalla Camera dei deputati alcuni miglioramenti, con il contributo del Governo.

Il primo dei tredici articoli di cui si compone il testo in esame offre la definizione dell'espressione governo del territorio, intervenendo quindi per la prima volta dopo la modifica del titolo V della Carta costituzionale su una materia che, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, rientra tra quelle di legislazione concorrente.

L'articolo 2 è relativo alle definizioni, mentre l'articolo 3 elenca i compiti e le funzioni dello Stato specificando, in particolare, al comma

4, che lo Stato esercita le funzioni amministrative connesse al governo del territorio relative alla difesa e alle Forze armate, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle competenze del Corpo dei vigili del fuoco, alla Protezione civile, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e alla gestione dei vincoli paesaggistici.

L'articolo 5 tratta degli interventi speciali dello Stato volti, in particolare, a rimuovere condizioni di squilibrio territoriale, economico e sociale in determinati ambiti territoriali, mentre l'articolo 5 affronta il tema della sussidiarietà.

L'articolo 6 affronta la questione della pianificazione del territorio, attribuendo ai comuni il ruolo di enti preposti alla pianificazione urbanistica e alle regioni il compito di individuare gli ambiti territoriali e i contenuti della pianificazione del territorio. Il piano territoriale di coordinamento è invece di competenza delle province. In particolare, al comma 2, si afferma il principio in base al quale occorre privilegiare il recupero e la riqualificazione dei territori già urbanizzati, assicurando la difesa dei caratteri tradizionali. Si tratta di un tema assai importante, costantemente al centro del dibattito in materia urbanistica svoltosi negli ultimi anni, ma su cui ben poco si è fatto finora. La grande attualità di tale tematica è facilmente intuibile se si pensa al rischio di abbandono di molti piccoli centri urbani e di interi quartieri facenti parte anche di città di grandi dimensioni a beneficio di quartieri di nuova edificazione, quando invece sarebbe necessario invertire tale tendenza e puntare alla riqualificazione degli agglomerati urbani già esistenti, piuttosto che alla costruzione di nuovi.

L'articolo 7 tratta delle dotazioni territoriali, sottolineando l'esigenza di stimolare anche il concorso dei soggetti privati, mentre l'articolo 8, affrontando il tema dell'*iter* di approvazione del piano urbanistico, stabilisce che sono assicurate forme adeguate di partecipazione dei cittadini e delle associazioni nel procedimento di formazione degli atti di pianificazione.

L'articolo 9 è relativo all'attuazione del piano urbanistico, mirando a sostituire alle attuali regole contraddistinte da una certa rigidità, modalità ben più flessibili, affrontando anche l'importante tema della perequazione.

L'articolo 10 reca le misure di salvaguardia e l'articolo 11, in materia di attività edilizia, espone il fianco a qualche lieve critica nella misura in cui sembra proporre un piccolo passo indietro rispetto a quanto era stato stabilito con la cosiddetta legge obiettivo in materia di denuncia di inizio attività (DIA); difatti, sarebbe preferibile favorire il ricorso alla DIA evitando di demandare alle regioni il compito di disciplinare autonomamente la materia, introducendo contestualmente però forme più efficaci e pregnanti di controllo.

L'articolo 12 tratta il tema della fiscalità urbanistica, mirando ad istituire un apposito Fondo e a delegare il Governo ad adottare decreti legislativi volti a definire un regime fiscale speciale per gli interventi in materia urbanistica e per il recupero dei centri urbani.

L'articolo 13, infine, assai opportunamente provvede ad abrogare espressamente le disposizioni di legge superate grazie al testo normativo in esame; l'ultimo comma di tale articolo dispone, quindi, che al posto

del silenzio-rifiuto, si applichi il principio del silenzio-assenso in caso di inutile decorso del termine relativo alla domanda di permesso di costruire.

In sostanza, quindi, il disegno di legge mira a dettare norme in materia di governo del territorio non più basate su una impostazione meramente ragionieristica, ma improntate piuttosto sull'adozione di strumenti più flessibili, così come previsto dagli articoli 6 e 9. Particolarmente condivisibile appare quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6, laddove si afferma espressamente che il piano urbanistico privilegia il rinnovo urbano, la ristrutturazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare esistente. Un giudizio positivo va espresso poi su quanto previsto dall'articolo 5 in tema di principio di sussidiarietà verticale, nonché di adozione di atti negoziali in luogo di atti autoritativi, come pure per ciò che concerne le disposizioni in materia di dotazioni territoriali e fiscalità urbanistica. In particolare, è importante puntare a favorire il rinnovo urbano introducendo meccanismi premiali in termini di metri cubi aggiuntivi.

Il testo in esame appare invece suscettibile di qualche miglioramento per quanto riguarda, innanzitutto, il concetto di governo del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, che dovrebbe essere meglio articolato, come pure per ciò che concerne la previsione della concertazione con i soggetti privati già nella fase della pianificazione, sembrando preferibile prevedere forme negoziali piuttosto nella fase dell'attuazione. Anche il concetto di fiscalità, di cui all'articolo 12, dovrebbe essere meglio precisato e finalizzato ai diversi interventi. Le competenze demandate alle province, poi, potrebbero essere meglio definite, mentre appare opportuno approfondire la questione della possibilità di ricorrere alla denuncia di inizio attività (DIA), favorendo tale strumento e perfezionando nel contempo le procedure di controllo esistenti. Una riflessione potrebbe essere opportuna anche sul tema del silenzio-assenso in materia di permesso di costruire, così da verificare se siano o meno fondate le preoccupazioni da molti espresse.

Sottolinea infine l'esigenza di acquisire l'ampia documentazione raccolta dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, effettuando, prima della discussione generale, l'audizione di un numero limitato di soggetti, fra cui i rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni e dell'Istituto nazionale urbanistica (INU), nonché – accogliendo un suggerimento del senatore ZAPPACOSTA *(AN)* – degli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei geometri e degli agronomi e forestali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2708) ***CICOLANI. – Disposizioni in materia di Cave di marmo delle Alpi Apuane***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Si apre la discussione generale nella quale interviene il senatore GASBARRI *(DS-U)*, il quale reitera la proposta, già avanzata dal senatore Rotondo, di effettuare alcune audizioni. Il testo del disegno di legge, infatti, suscita non pochi interrogativi ed appare alquanto oscuro nelle sue vere finalità.

Innanzitutto, sembra che le disposizioni di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 abbiano portata generale, trovando applicazione in tutto il territorio nazionale e non soltanto – come lascerebbe intendere il titolo del disegno di legge – nelle Alpi Apuane. Nel merito, poi, sarebbe necessario comprendere se il venir meno delle concessioni perpetue e la loro eventuale sostituzione con concessioni temporanee possa creare problemi agli attuali titolari dei diritti in questione nel rapporto con gli istituti di credito i quali, in ipotesi, potrebbero aver concesso fidi sulla base delle garanzie offerte loro dai concessionari.

Ancora, perplessità suscita l'evidente discrasia tra quanto previsto dall'articolato e quanto è possibile leggere nella relazione che accompagna il disegno di legge. Ecco perché le audizioni già chieste dal senatore Rotondo potranno consentire di comprendere l'effettiva portata e le reali conseguenze del provvedimento.

Il senatore VALLONE *(Mar-DL-U)* sottolinea come la previsione del venir meno delle concessioni perpetue e la loro sostituzione con provvedimenti concessori a tempo determinato comporti l'esigenza di comprendere bene le conseguenze di tale innovazione, per cui occorre procedere all'audizione anche dei rappresentanti dei gestori delle cave di marmo delle Alpi Apuane, oltre a quella dei soggetti già indicati dal senatore Rotondo.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PONZO *(FI)* fa presente che, attualmente, l'attività di coltivazione delle cave di marmo viene svolta, nelle Alpi Apuane, in modo caotico ed in alta quota, mentre l'Ente parco delle Alpi Apuane ha elaborato un piano che prevede la chiusura di tutte le cave in alta quota e l'apertura di attività estrattive in sotterraneo. Su tale progetto si registra un ampio consenso, per cui, migliorando eventualmente il disegno di legge così da tutelare al meglio i diritti acquisiti, la situazione dell'attività estrattiva nel territorio delle Alpi Apuane non potrebbe che migliorare, anche sotto il profilo ambientale.

Accoglie pertanto la proposta già avanzata dai senatori Rotondo e Vallone, facendo presente che potrebbe essere opportuno effettuare un sopralluogo, in occasione del quale potrebbero essere svolte le audizioni suggerite, inclusa quella del direttore generale delle miniere della regione Toscana.

Dopo un breve intervento del sottosegretario TORTOLI il quale rileva come la coltivazione del marmo in gallerie appaia maggiormente rispettosa delle esigenze ambientali, il presidente NOVI fa presente che prima di proseguire l'esame del disegno di legge si provvederà ad effettuare il sopralluogo cui ha fatto riferimento il relatore, cogliendo l'occasione per svolgere le audizioni richieste.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domattina alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Conte.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3509) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti e sub-emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (tutti pubblicati in allegato al resoconto sommario delle sedute del 28 settembre).

Ricorda quindi che nella precedente seduta sono state accantonate le seguenti proposte emendative: 1.All.A.4 (testo 2), 1.All.B.7 (testo 2), 5.0.2 (già 5.0.1 (testo 3)/2), 5.0.1 (testo 3)/1, 5.0.1 (testo 3), 14.0.2/1, 14.0.2 e 15.0.5 (testo 3) in attesa del parere della Commissione Bilancio (ora pervenuto); 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1 e 12.0.3 per consentire al Governo i richiesti approfondimenti.

Si riprende l'esame con l'emendamento 1.All.A.4 (testo 2), in merito al quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione Bilancio ha reso un parere di nulla osta condizionato ai sensi dell'art. 81 della Costituzione.

Il relatore CHIRILLI *(FI)* proprio in ossequio al suddetto parere illustra quindi la proposta emendativa 1.All.A.4 (testo 2)/1 (pubblicata in al-

legato al presente resoconto) che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posta ai voti ed accolta dalla Commissione.

L'emendamento 1.All.A.4 (testo 2) è quindi posto ai voti come testé modificato dall'approvazione del sub-emendamento e risulta accolto dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice DONATI *(Verdi-Un)* viene quindi posto in votazione ed accolto l'emendamento 1.All.B.7 (testo 2) come modificato in seguito all'approvazione (nella seduta pomeridiana del 28 settembre) del sub-emendamento 1.All.A.1/1 nonché del precedente sub-emendamento 1.All.A.4 (testo 2)/1.

È quindi posto in votazione l'emendamento 5.0.2 del Relatore che risulta accolto, restando preclusi il sub-emendamento 5.0.1 (testo 3)/1 e l'emendamento 5.0.1 (testo 3).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti per i quali la Commissione aveva disposto l'accantonamento per consentire al Governo un'ulteriore istruttoria.

Il sottosegretario CONTE conferma il parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2., 9.3, 9.0.1 e 12.0.3. In particolare gli emendamenti 9.1 e 9.2 tendono ad assoggettare anche i medici liberi professionisti all'obbligo di dichiarazione dei dati al catasto rifiuti (cosiddetto MUD), che è utile ai fini statistici ma non migliora la tutela ambientale né permette un maggior controllo. Infatti i dati di produzione dei rifiuti, a testimonianza del corretto smaltimento, sono comunque contenuti nel registro rifiuti conservato obbligatoriamente dai suddetti professionisti. Il Ministero dell'Ambiente, per l'acquisizione dei dati relativi ai rifiuti sanitari, ha invece provveduto all'Accordo Stato-Regioni del 26 maggio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2005) in base al quale viene istituita una modalità di invio all'Osservatore Nazionale dei rifiuti dei dati dei rifiuti sanitari provenienti da ospedali e da unità sanitarie locali. Con riferimento all'emendamento 9.3 che mira a modificare il formulario di identificazione dei rifiuti al fine di integrarlo con nuovi dati, va precisato che in realtà dai formulari attuali sono già desumibili i dati previsti, per la registrazione dei rifiuti, dall'articolo 14 della direttiva 75/442/CE e cioè: quantità, natura, origine e destinazione. Il solo dato mancante, ma non obbligatorio ai sensi della normativa comunitaria, è la frequenza della raccolta, ma questo si desume dalla numerazione progressiva, in ordine cronologico, dei formulari. La loro raccolta in ordine cronologico e conservazione può costituire registro di carico-scarico dei rifiuti conforme alla normativa comunitaria. Per quanto riguarda la proposta contenuta nell'emendamento 9.0.1, il parere contrario è motivato dal fatto che il Governo sta provvedendo a sostituire l'articolo 14 con apposita disposizione contenuta nel decreto legislativo in materia di rifiuti e bonifiche, come previsto dalla legge

delega in materia ambientale n. 308 del 15 dicembre 2004. Con lo stesso provvedimento è in corso di predisposizione uno specifico decreto legislativo per adempiere alla direttiva sull'azione comunitaria in materia di acque, di cui all'emendamento 12.0.3.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)* esprime perplessità in ordine alle motivazioni illustrate dal rappresentante del Governo in merito alle proposte emendative di cui è firmataria. In particolare, per quanto riguarda il tema della registrazione dei rifiuti pericolosi, sottolinea che l'ordinanza della Corte di Giustizia del 28 settembre 2004 prevede l'obbligo di tenuta dei registri in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, assoggettando tutti i produttori di rifiuti pericolosi indistintamente a tenere un registro dei rifiuti e a fornire tali informazioni alle autorità competenti. Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.3, sul quale dichiara il proprio voto favorevole, ribadisce che la proposta in questione non intende interferire con il corso della legge sulla delega ambientale, ma tende semplicemente a un'abbreviazione dei tempi per il recepimento della direttiva in materia di acque.

A tale ultimo riguardo, il sottosegretario CONTE invita la senatrice Donati a ritirare l'emendamento 12.0.3 per trasformarlo in un ordine del giorno.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)*, confermando le ragioni a sostegno della proposta emendativa, insiste per la votazione.

Con separate, successive votazioni la Commissione quindi respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1 e 12.0.3.

Passando all'esame del sub-emendamento 14.0.2/1 il PRESIDENTE invita il Relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Il RELATORE esprime parere contrario.

Si associa il sottosegretario CONTE il quale precisa che la proposta in esame rinviando ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità tecniche per la procedura semplificata di registrazione non soddisfa l'esigenza di provvedere urgentemente alla procedura di infrazione incombente. Peraltro, non viene specificato se, in attesa di definizione delle modalità tecniche, i prodotti tuttora sul mercato possano continuare ad essere commercializzati o debbano essere ritirati in quanto privi di autorizzazione.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)* nel dichiarare il proprio voto favorevole al sub-emendamento 14.0.2/1 richiama l'attenzione sul fatto che la proposta prefigura una procedura semplificata per determinati prodotti, in

modo da non penalizzare il settore agricolo impegnato nella produzione biologica.

Il senatore MORSELLI *(AN)* dichiara di condividere la proposta della senatrice Donati, esprimendo l'avviso che una procedura autorizzatoria a carattere semplificato potrebbe essere sperimentata con positivi riflessi su un comparto, quello della agricoltura biologica, che rischierebbe di essere gravemente penalizzato. Poiché ritiene la proposta meritevole di attenzione, preannuncia che qualora venisse respinta dalla Commissione si riserverebbe di presentare in merito un ordine del giorno in sede di esame in Assemblea.

Il presidente GRECO, nel ricordare che la questione è stata ampiamente approfondita e sono emerse motivazioni ragionevoli sul punto del regime autorizzatorio di determinati prodotti utilizzati nell'agricoltura biologica, condivide l'opportunità di sensibilizzare il Governo ad individuare gli strumenti idonei a soddisfare le esigenze prospettate.

Poiché la senatrice DONATI *(Verdi-Un)* non accoglie l'invito del sottosegretario CONTE a trasformare il sub-emendamento in esame in un ordine del giorno di identico tenore, la proposta emendativa 14.0.2/1 viene posta in votazione e risulta respinta dalla Commissione che, con successiva votazione approva l'emendamento 14.0.2.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene infine posto in votazione l'emendamento 15.0.5 (testo 3) che risulta accolto.

Esaurita la trattazione degli emendamenti, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del mandato al Relatore (il quale segnala la necessità di correggere taluni errori materiali al testo ora licenziato).

La Commissione conferisce indi al relatore Chirilli il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 6 ottobre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3509

1.All.A.4 (testo 2)/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.All.A.4 (testo 2) del Governo, sopprimere la direttiva:

«2005/28/CE della Commissione, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;».

Conseguentemente, all'emendamento 1.All.B.7 (testo 2) del Governo, aggiungere la direttiva:

«2005/28/CE della Commissione, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;» *e*

all'articolo 1, comma 4, dopo le parole «2005/19/CE», *inserire le seguenti:* «2005/28/CE».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

217ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giampaolo D'ANDREA

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore D'ANDREA, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Elezione del Presidente

Il presidente, senatore D'ANDREA, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione del Presidente a norma dell'art. 4 del Regolamento della Commissione stessa.

Ricorda altresì che nella prima seduta non è stata raggiunta la maggioranza dei tre quinti dei componenti della Commissione richiesta dall'articolo 4 stesso per l'elezione del Presidente al primo scrutinio, e che nella seduta successiva la votazione non è stata valida in quanto la Commissione non era in numero legale.

Indìce quindi la votazione.

(Segue la votazione)

Il PRESIDENTE constata che la Commissione non è in numero legale.

Comunica pertanto che, in conformità alle decisioni precedentemente assunte in Ufficio di Presidenza, la Commissione è convocata per una nuova votazione, domani, giovedì 6 ottobre, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il «*Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

79ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

indi del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MONGIELLO avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MONGIELLO informa che, a seguito delle indicazioni fornite dalla Repubblica d'Ungheria, il presidente Guzzanti, sulla base della costante prassi di collaborazione istituzionale tra Commissioni parlamentari d'inchiesta ed Autorità giudiziaria, ha richiesto alla Procura della Repubblica di Roma gli atti riguardanti l'organizzazione di Ilich Ramirez Sanchez, detto Carlos, trasmessi al magistrato italiano dalla competente Autorità ungherese a seguito di rogatoria internazionale.

Il presidente MONGIELLO comunica altresì che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

In particolare, è stata trasmessa dal Ministero della giustizia la risposta della Procura generale della Federazione russa alla rogatoria della Commissione. La Procura generale fa presente che l'incarico di assistenza giudiziaria «potrebbe danneggiare la sovranità e la sicurezza della Federa-

zione russa»: pertanto, in conformità al paragrafo B2, articolo 2, della Convenzione europea che concerne il reciproco aiuto legale, l'incarico viene restituito senza adempimento.

Audizione del dottor Ferdinando Imposimato

La Commissione procede all'audizione del dottor Ferdinando Imposimato.

Il presidente MONGIELLO ringrazia il dottor Imposimato per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Il dottor IMPOSIMATO svolge un'ampia relazione introduttiva nel corso della quale ricostruisce le attività da lui poste in essere in qualità di magistrato inerenti all'oggetto dell'inchiesta condotta dalla Commissione sull'attentato al Sommo Pontefice Giovanni Paolo II.

Intervengono quindi per porre domande e svolgere considerazioni il senatore LAURO e il presidente MONGIELLO.

Risponde ai quesiti formulati il dottor IMPOSIMATO.

Il deputato BIELLI, in relazione ad una domanda posta dal senatore LAURO, prende la parola per stigmatizzare la diffusione su alcuni organi di stampa di anticipazioni riguardanti la consulenza tecnica, mediante rilievi antropometrici, affidata dalla Commissione alla dottoressa Carlesi e non ancora depositata.

Il presidente GUZZANTI assicura al deputato Bielli che sottoporrà la questione all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Formula quindi un quesito, al quale fornisce risposta il dottor IMPOSIMATO.

Apprezzate le circostanze, il presidente GUZZANTI rinvia il seguito dell'audizione a mercoledì 12 ottobre 2005, alle ore 13,30 e comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi sarà convocato al termine di tale seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato

Audizione dei Presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, dell'IPOST, dell'IPSEMA e dell'ENPALS
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il senatore Antonio PIZZINATO *(DS-U)* e il deputato Emerenzio BARBIERI *(UDC),* intervenendo sull'ordine dei lavori, chiedono che la seduta della Commissione si concluda entro le 15.30 per poter prendere parte ad altri impegni istituzionali.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente,* assicura il senatore Pizzinato e il deputato Emerenzio Barbieri che si adopererà in tal senso.

Il dottor Franco LOTITO, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il senatore Antonio PIZZINATO *(DS-U)* chiede che la documentazione prodotta dagli Enti sia pubblicata agli atti della Commissione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, assicura il senatore Pizzinato che tutta la documentazione inviata o consegnata nell'odierna seduta dai rappresentanti degli Enti sarà pubblicata in allegato al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Francesco Maria AMORUSO, *presidente,* a più riprese, Emerenzio BARBIERI *(UDC)*, Pietro GASPERONI *(DS-U)* e il senatore Antonio PIZZINATO *(DS-U)*.

Rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni sui temi oggetto di audizione, il dottor Giancarlo FONTANELLI, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPSEMA*, il dottor Guido ABBADESSA, *Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP,* a più riprese, il dottor Angelo AGRICOLA, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'IPOST*, e la dott.ssa Donatella VERCESI, *Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ENPALS*.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

La seduta comincia alle 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea: Audizione del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, dottor Giovanni Buttarelli

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Giovanni BUTTARELLI, *Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali*, svolge una relazione sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, ripetutamente, il senatore Tino BEDIN *(Mar-DL-U)* e il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*.

Il dottor Giovanni BUTTARELLI, *Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali*, risponde alle richieste di chiarimenti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il dottor Giovanni Buttarelli nonchè i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,45.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del deputato Mauro Bulgarelli e di Yusuff Bari-Bari, rappresentante presso l'Unione Europea del Governo somalo
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Mauro BULGARELLI, *deputato,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Yusuff BARI-BARI, *rappresentante presso l'Unione Europea del Governo somalo.*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA *(DS-U)*, nonché il senatore Tommaso SODANO *(Misto),* ai quali replica Mauro BULGA-

RELLI, *deputato*, e Yusuff BARI-BARI, *rappresentante presso l'Unione Europea del Governo somalo.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'onorevole Mauro Bulgarelli, il dottor Yusuff Bari-Bari, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Maria Cristina Ribera, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maria Cristina RIBERA*, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,* avanza la richiesta che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Maria Cristina Ribera, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Carla Testa, direttore generale dell'Arpa Sardegna
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carla TESTA, *direttore generale dell'Arpa Sardegna,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gabriella PINTO *(FI),* a cui replica Carla TESTA, *direttore generale dell'Arpa Sardegna*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Carla Testa, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,15 alle ore 20,40.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Emiddio NOVI *(FI),* interviene per sollevare obiezioni in merito al regime di riservatezza stabilito dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi rispetto ad un documento inviato alla Commissione da parte del Consiglio della Magistratura militare, nonché per contestare affermazioni riportate nell'ambito di una recente trasmissione televisiva.

Flavio TANZILLI, *presidente,* al riguardo fa presente al senatore Emiddio Novi che la sede nella quale riportare tali obiezioni è quella dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Audizione del dottor Giovanni Di Blasi, magistrato militare in quiescenza
(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente,* introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giovanni DI BLASI, *magistrato militare in quiescenza*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Giovanni Di Blasi e rinvia il seguito dell'audizione a successiva seduta.

La seduta termina alle ore 21,35.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3470) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3545) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3546) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3584) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005***: parere di nulla osta;

alla 11ª Commissione:

(*Doc.* XXII, n. 28-*bis*) ***TOFANI ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 23 marzo 2005, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"»***: parere favorevole;

alla 12ª Commissione:

(3603) ***Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Castellani ed altri: parere favorevole.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

513ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

(255-379-623-640-658-660-B) ***Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore IZZO *(FI)* illustra gli emendamenti 8.1, 10.1 e 12.1, relativi al provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, l'idoneità delle proposte in esame a recepire le condizioni espresse dalla Commissione bilancio in relazione al testo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con le osservazioni del relatore.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 8.1, 10.1 e 12.1 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, rilevandone l'idoneità a recepire le condizioni espresse lo scorso 15 giugno in relazione al testo.».

La seduta termina alle ore 9,40.

514ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(3186-B) ***Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra il provvedimento in esame, rilevando, per i profili di competenza connessi con l'articolo 126, comma 11, del Regolamento, volti all'accertamento che il provvedimento non comporti variazione di spese o di entrate, che, da un lato, l'articolo 5 reca la delega per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e dall'altro che per l'attuazione della suddetta delega è prevista al comma 5 del medesimo articolo una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica (e non per il bilancio dello Stato) e al comma 1 dell'articolo 20 la previsione che non derivino maggiori (e non nuovi) oneri per il bilancio dello Stato. Ritiene, quindi, necessario valutare se dall'attuazione della suddetta delega possano derivare effetti finanziari, ancorché compensati, per il bilancio dello Stato limitatamente agli anni 2006-2008. Segnala altresì il comma 13 dell'articolo 14 in quanto viene prevista la riassegnazione di somme non utilizzate nel 2005 all'anno 2006.

Su proposta del PRESIDENTE, stante la necessità di approfondire ulteriormente i profili finanziari del provvedimento, al fine di rendere il prescritto parere ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(3603) ***Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volonté ed altri; Castellani ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in ordine all'articolo 1, comma 1, che

occorre valutare l'opportunità di precisare la decorrenza dell'indennizzo ivi previsto al fine di garantirne la conformità con la cadenza della relativa copertura. Ritiene altresì necessario verificare se nella quantificazione dell'onere derivante dal suddetto indennizzo, costituito da un multiplo dell'indennizzo di cui all'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, sia stata computata l'integrazione prevista dal comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 210 del 1992, aspetto non precisato nella relazione tecnica presentata presso l'altro ramo del Parlamento. Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, riscontra inoltre l'esigenza chiarire se la quota di indennizzo di spettanza dei congiunti, in caso di morte degli stessi, spetti al solo danneggiato ovvero ai familiari conviventi oppure se spetti sia al danneggiato sia ai familiari conviventi. Per quanto concerne il comma 4, riscontra poi l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di quantificazione sul computo degli effetti derivanti dalla rivalutazione annuale dell'indennizzo, tenuto conto dei margini offerti dalla copertura rispetto all'onere derivante dall'indennizzo a regime.

Per quanto concerne infine le disposizioni di copertura di cui all'articolo 5, posto che risultano disponibili le risorse ivi richiamate a valere del fondo speciale, segnala che, incidendo l'onere previsto dal provvedimento, che decorre dal 2005, sugli accantonamenti relativi agli anni 2006 e successivi del fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria – e ancorché sussistano risorse disponibili nei nuovi fondi speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2006 – ritiene necessario valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Rileva poi la necessità di valutare l'applicabilità e quindi la congruità, nel caso di specie, della clausola di salvaguardia correlata alla suddetta previsione di spesa, che richiama il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e la trasmissione alle Camere degli eventuali provvedimenti di utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, poste le difficoltà applicative del suddetto meccanismo rilevate in casi analoghi, alla luce dell'articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), che limita al 2 per cento rispetto all'esercizio precedente l'incremento dell'utilizzo del citato Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine nel triennio 2005-2007. Come precisato in una nota esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze (circolare n. 5 dell'11 febbraio 2005), infatti, tale limite ha carattere «tassativo» e può essere derogato solo in casi di particolare necessità ed urgenza, opportunamente motivati, sulla base di una specifica procedura.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)* chiede chiarimenti sugli effettivi beneficiari ai quali deve essere assegnata la quota dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, spettante originariamente ai congiunti conviventi del danneggiato, nel caso in cui questi ultimi siano poi deceduti. Come rilevato dal relatore, infatti, la formulazione della norma potrebbe far pensare

ad una duplicazione del beneficio a favore sia dei familiari conviventi che del danneggiato.

Il senatore NOCCO *(FI)* osserva che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, di conferire metà dell'indennizzo al danneggiato e metà ai congiunti che lo assistono, anche nel caso in cui quest'ultimo sia ancora in vita, contrasta con i principi generali dell'ordinamento giuridico, che prevedono che le somme a titolo di risarcimento siano assegnate per intero al soggetto che ha subito il danno. Per quanto riguarda l'ulteriore ipotesi, di cui al successivo comma 2, nel caso di morte dei congiunti che prestavano assistenza, di conferire l'indennizzo ad essi spettante al danneggiato ovvero ai familiari conviventi, qualora egli sia minorenne o incapace di intendere e di volere, ritiene che la norma vada interpretata anche in tal caso secondo i criteri generali dell'ordinamento, intendendosi quindi che il totale dell'indennizzo non varia, ma si ripartisce *pro quota* fra tutti i beneficiari.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* osserva che la norma in esame sancisce un nuovo diritto soggettivo, non previsto a legislazione vigente, a favore dei congiunti del soggetto danneggiato che gli prestano assistenza, i quali possono accedere ad una quota dell'indennizzo, per cui la stessa norma non può essere interpretata secondo i principi comuni dell'ordinamento giuridico. Al di là delle valutazioni di merito, occorre comunque verificare che, come segnalato dal relatore, l'articolo 1, comma 2, non determini una duplicazione del beneficio in capo sia al danneggiato che ai suoi familiari, in relazione all'assegnazione della quota di indennizzo già spettante ai congiunti deceduti: a tal fine, occorre valutare complessivamente la portata della norma, e, se necessario, procedere ad una sua esplicita riformulazione.

Il relatore FERRARA *(FI)*, in relazione al citato articolo 1, comma 2, ritiene che dal successivo comma 4, che fa riferimento, per la rivalutazione dell'indennizzo, all'intero importo della stessa, appaia chiaro come, anche nel caso di decesso dei congiunti che assistevano il danneggiato e della conseguente riassegnazione dell'indennizzo ad essi spettante a favore del danneggiato stesso o dei suoi familiari, la somma complessivamente attribuita non possa che essere unica, senza duplicazioni del vantaggio. Concorda, tuttavia, sulla formulazione poco felice della disposizione, che presenta un certo margine di ambiguità.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la norma di cui all'articolo 1, comma 2, non comporti nuovi o maggiori oneri, nel presupposto che l'indennizzo complessivo da assegnare, indipendentemente dal numero di beneficiari, sia sempre lo stesso, ripartendosi eventualmente *pro quota* tra gli interessati. Viceversa, ritiene più complessa la valutazione degli altri punti segnalati dal relatore, in ordine ai quali appare quindi indispensabile ac-

quisire i necessari chiarimenti dal Governo, per cui propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(1936) ***EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al trasferimento dei docenti delle scuole elementari statali attualmente dipendenti dai Comuni nei ruoli dello Stato, su domanda degli interessati, come previsto dall'articolo 1, per cui occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, nonché prevedere una idonea forma di copertura finanziaria. In particolare, al fine di valutare i complessivi effetti finanziari, appare necessario chiarire se, nel passaggio alle dipendenze dello Stato, ai docenti trasferiti possa essere attribuito un inquadramento più elevato di quello di provenienza, tenuto conto del diverso regime giuridico-economico e della completa ricostruzione delle carriere assicurata agli interessati dal citato articolo 1.

Su proposta del PRESIDENTE, con l'avviso conforme del vice ministro VEGAS, la Sottocommissione conviene, infine, di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento e di rinviare il seguito dell'esame.

(1645) ***TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria***, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(1928) ***TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità***, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(2159) ***BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali***, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(3236) ***Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali***

(Parere all'Assemblea sul testo unificato proposto dalla Commissione e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FASOLINO *(FI)* illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, posto che l'articolo 2, comma 1, rico-

nosce valore abilitante alla laurea per l'esercizio delle professioni sanitarie, che occorre chiarire se l'istituzione dei relativi nuovi corsi universitari di cui al successivo comma 2 possa comportare oneri aggiuntivi a carico degli atenei interessati. Il provvedimento in esame prevede poi all'articolo 4, comma 1, una delega al Governo per istituire alcuni ordini professionali senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In proposito, ricorda che, in occasione dell'esame di alcuni disegni di legge recanti norme analoghe o identiche, è stato rilevato, anche dal Rappresentante del Governo, che l'istituzione di nuovi ordini professionali può avere riflessi finanziari sul bilancio dello Stato, in merito al funzionamento degli organi ed allo svolgimento delle loro elezioni, nonché sulla finanza pubblica per la costituzione di forme di gestione previdenziale autonome. Pertanto, fermo restando l'opportunità di riferire la clausola di invarianza degli oneri, prevista dal citato comma 1 dell'articolo 4, al settore delle pubbliche amministrazioni anziché soltanto al bilancio dello Stato, ritiene necessario valutare la congruità dei criteri di delega rispetto al vincolo di invarianza, acquisendo idonei elementi di quantificazione degli oneri e introducendo, ove necessario, altri criteri di delega in grado di escludere sia maggiori oneri per il funzionamento degli organi degli ordini professionali (ponendo gli stessi a carico degli iscritti), sia la possibilità di costituire forme di gestione previdenziale autonome.

Anche con riferimento all'articolo 5, comma 3, rileva l'esigenza di valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri relativa al funzionamento delle commissioni ivi indicate, stante l'assenza di indicazioni sul numero dei componenti, sulle modalità di determinazione dei compensi e sul finanziamento dei relativi oneri. Per quanto concerne poi l'istituzione dei nuovi profili professionali per il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie (articolo 6, comma 1), segnala che gli stessi sembrano individuare nuove figure di tipo apicale (con particolare riferimento ai professionisti dirigenti), da cui potrebbero conseguire oneri aggiuntivi, sia in relazione all'eventuale attribuzione di trattamenti economici superiori a quelli previsti dalla legislazione vigente per categorie e fasce di dipendenti omologabili, sia per il possibile reinquadramento degli stessi dipendenti già in servizio, ove muniti dei requisiti culturali o di anzianità richiesti dai nuovi profili. Analogamente, in relazione all'istituzione della funzione di coordinamento (articolo 6, comma 2), fa presente che il provvedimento appare attribuire una particolare qualificazione al titolare della funzione stessa, suscettibile di determinare, anche in via giudiziale, l'attribuzione di un riconoscimento economico superiore rispetto a quello previsto a legislazione vigente, anche in considerazione dei requisiti richiesti per l'esercizio e dell'estensione della nuova funzione ad alcuni soggetti già in servizio (comma 5). Posto che al comma 3 dell'articolo 7 è prevista una clausola generale di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, ritiene, quindi, necessario valutarne la congruità rispetto alle norme volte ad istituire la suddetta funzione di coordinamento, ricordando peraltro che l'articolo 7 della legge n. 251 del 2000 già prevede la possibilità di conferire incarichi di direzione e coordinamento delle professioni

sanitarie, con l'obbligo tuttavia per le aziende sanitarie di sopprimere un numero equivalente di posti di dirigente sanitario.

In merito agli emendamenti, segnala le seguenti proposte, che ampliano le professioni sanitarie per le quali vengono istituiti nuovi ordini o albi professionali: 1.100, 1.101 (in cui le nuove professioni sembrano tuttavia già ricomprese nell'elenco del testo), 4.0.100 (per la quale occorre valutare altresì se l'iscrizione all'albo possa dare titolo a reinquadramenti in profili superiori) e 4.0.101. Al riguardo, richiama le osservazioni svolte sulle analoghe norme del testo, in relazione alla quantificazione degli oneri derivanti del funzionamento degli ordini e degli albi e dalle eventuali nuove gestioni previdenziali e alla necessità di riformulare le disposizioni, inserendo un'apposita clausola di invarianza nonché meccanismi in grado di evitare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione al parere sul testo, rileva poi la necessità di valutare gli effetti dell'emendamento 2.102 (che prevede l'iscrizione non obbligatoria agli albi). In relazione alla proposta 4.101, segnala che derivano nuovi o maggiori oneri dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 (analoghe a quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del testo, ma prive della clausola di invarianza finanziaria), mentre al comma 5 occorre valutare l'opportunità di precisare che l'eventuale conferimento delle funzioni di direzione e coordinamento delle professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 251 del 2000, deve avvenire fermo restando l'obbligo, previsto dalla citata norma, di sopprimere un numero equivalente di posti di dirigente sanitario. In relazione al parere sul testo, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 6.100, che estende il riconoscimento della funzione di coordinatore ad altre figure già esistenti a legislazione vigente. Sempre in relazione al parere sul testo, riscontra poi l'esigenza di valutare se le disposizioni di cui all'emendamento 6.101 possano comportare obblighi di riorganizzazione per le strutture sanitarie rispetto alla legislazione vigente, finalizzate al conferimento di nuovi incarichi di coordinamento. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS deposita agli atti della Sottocommissione alcune note di chiarimenti in risposta alle osservazioni del relatore sul provvedimento in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire la valutazione della documentazione testé presentata, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(3149-B) ***Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa***

distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando, per quanto di competenza, che le modificazioni apportate al disegno di legge in esame presso l'altro ramo del Parlamento rivestono carattere meramente formale e che il testo è sostanzialmente corrispondente a quello già approvato dal Senato. Rileva, pertanto, che non vi sono osservazioni da formulare in merito e propone di rendere parere non ostativo sul provvedimento stesso.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(3546) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra il disegno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare e proponendo, pertanto, di esprimere parere non ostativo sul provvedimento medesimo.

Con l'avviso conforme del vice ministro VEGAS, la Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11ª Commissione:

(*Doc.* XXII, n. 28-*bis*) ***TOFANI ed altri – Proroga del termine di cui all'articolo 6, della deliberazione del 23 marzo 2005, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"»***: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 6 ottobre 2005, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

– Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri.- Istituzione della provincia di Aversa (394).

– LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (1967).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

– Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– BEVILACQUA. – Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217).

– STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

– BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca» (3504).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– BATTISTI.- Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).

– D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (766).

– CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615).

– MALABARBA ed altri. – Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).

– BETTAMIO. – Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).

– IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di *referendum* abrogativo (2655).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489).

– BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IZZO. – Modifica al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di richieste per l'indizione di *referendum* popolare abrogativo (3521).

– e della petizione n. 386 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

– e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).

– DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).

– MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).

– PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3399).

XVI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XVII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di ineleggibilita'e di incompatibilità dei magistrati (3410) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi).*

– GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

XVIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri).*

– FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (2670).

– FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana (3148).

– MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (3241).

– BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3391).

– GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana (3434).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XX. Esame dei disegni di legge:

– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi l'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita –DL- l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

– D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 6 ottobre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-*bis*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

– Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti).*

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-*bis,* 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati*

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 6 ottobre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 6 ottobre 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE (n. 160).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri).*

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).

– e della petizione n. 723 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TURRONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (137).

– BALBONI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (3436).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 6 ottobre 2005, ore 10

Elezione del Presidente della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 6 ottobre 2005, ore 14

– Audizione dell'Assessore igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione Sardegna, Nerina Dirindin.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45

€ 5,28